

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

208ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1977

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL
PARERE AL GOVERNO SUI DECRETI
DA EMANARE IN BASE ALL'ARTICOLO
3 DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73
(TRATTATO DI OSIMO)**

Variazioni nella composizione Pag. 9047

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 9049

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9047

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9048

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 9048

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 9047

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 847 Pag. 9048

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata » (973) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini ed altri; Lombardo ed altri*) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (*Relazione orale*):

ANSELMI Tina, ministro del lavoro e della previdenza sociale 9055

FERMARELLO (PCI) 9054

ROMEI (DC), relatore 9053, 9054

SIGNORI (PSI) 9057

Rinvio della discussione:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanti di bilancio » (847):

* CAROLLO (DC)	Pag. 9050
DE GIUSEPPE (DC)	9051
DE SIMONE (PCI)	9051
GULLOTTI, ministro dei lavori pubblici	9051
* PITRONE (PRI)	9052
SALERNO (DC), relatore	9050
SCAMARCIO (PSI)	9052

Rinvio in Commissione:

« Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità » (933):

PRESIDENTE	9049
OSSICINI (Sin. Ind.)	9049

« Disciplina delle locazioni di immobili urbani » (465):

PRESIDENTE	Pag. 9049
DE CAROLIS (DC), relatore	9049

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI 9049

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	9082, 9083
----------	------------

Svolgimento:

PRESIDENTE	9058 e passim
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia	9068
COCO (DC)	9066, 9080
LABOR (PSI)	9062, 9079
LUBERTI (PCI)	9075
ROMANÒ (Sin. Ind.)	9077
TEDESCHI (DN-CD)	9060, 9077

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1977 9086

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti da emanare in base all'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 (Trattato di Osimo)

PRESIDENTE. Il senatore Gusso è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti da emanare in esecuzione degli accordi tra l'Italia e la Jugoslavia, firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, in sostituzione del senatore Marchetti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CAMPOPIANO, PITTELLA, MINNOCCI, DE MATTEIS, VIVIANI, SCAMARCIO, SIGNORI, RUFINO, TALAMONA, FINESSI, CARNESELLA, POLLI, LEPRE, VIGLIANESI e MARAVALLE. — « Modifiche alla legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari » (1022);

BALBO. — « Utilizzazione dei terreni abbandonati per l'allevamento della selvaggina stanziale » (1023);

MOLA, FEDERICI, FERMARIELLO e GUARINO. — « Concessione di un contributo dello Stato al Consorzio autonomo del porto di Napoli, secondo la lettera a) dell'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46 » (1024);

PITRONE, TANGA, OTTAVIANI e RUFINO. — « Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, concernente l'erogazione di contributi statali con riferimento ai programmi di edilizia convenzionata » (1025);

ROMEI, GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI, TOROS, FOSCHI, AGNELLI e GIACOMETTI. — « Riscatto dei periodi di frequenza di corsi professionali aziendali » (1026);

ROMEI, GRAZIOLI, GUSO, TONUTTI, SALERNO, FOSCHI, AGNELLI e GIACOMETTI. — « Integrazione dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, per il finanziamento di un programma straordinario e per il canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (1027).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputati BALLARDINI ed altri; ALMIRANTE ed altri; ROBERTI. — « Modifiche ed integra-

zioni agli articoli 2935 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro » (1014) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 11ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

SIGNORI ed altri. — « Norme e criteri generali per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta e per la promozione amministrativa degli ufficiali delle Forze armate » (978), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

Deputato PENNACCHINI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1002) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

LI VIGNI ed altri. — « Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 » (984), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 » (773-B) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 847

P R E S I D E N T E. L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio » (847).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali » (906) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) » (588-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (958) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati SEGNI, GARZIA. — « Modifica all'articolo 35 della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna » (988) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati CARELLI ed altri. — « Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi » (990) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di novembre, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 933

O S S I C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O S S I C I N I . Anche a nome dei componenti la 12ª Commissione (Igiene e sanità) chiedo la sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 933, che reca: « Modifica dell'articolo 2, secondo com-

ma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità », non essendo ancora disponibili i dati necessari per approfondire la materia, che devono essere forniti dal Ministero della sanità.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Ossicini è accolta.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 465

D E C A R O L I S , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E C A R O L I S , *relatore*. Anche a nome del correlatore, senatore Rufino, chiedo la sospensiva per il rinvio alle Commissioni riunite 2ª e 8ª del disegno di legge n. 465, concernente: « Disciplina delle locazioni di immobili urbani », al limitato scopo di esaminare e coordinare gli emendamenti per la predisposizione di un nuovo testo.

Dichiaro anche, a nome del Presidente delle Commissioni riunite 2ª e 8ª, che la seduta delle Commissioni riunite può essere fissata per domani pomeriggio alle ore 17.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 465 è accolta.

Do atto anche al senatore De Carolis della convocazione, ora annunciata, per domani alle ore 17, delle Commissioni riunite 2ª e 8ª.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio » (847)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio ».

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R O L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo la sospensiva della discussione del disegno di legge. La ragione che mi induce a formulare la proposta è la seguente. Gli emendamenti presentati dal Governo e per i quali, come ella ricorderà, abbiamo chiesto doverosamente, a norma di Regolamento, il rinvio in Commissione, e gli emendamenti che la Commissione a sua volta presentò a modifica del precedente testo di legge comportano una ulteriore spesa che per il 1977 sarebbe di 8 miliardi di lire, che si aggiungerebbero ai 6 miliardi già previsti. La ricerca a fine esercizio finanziario non è facile. E nonostante ci sia, come a me è stato dato di registrare, una volontà concorde tra Commissione e Governo per giungere ad una soluzione legalmente accettabile, occorre dell'altro tempo. Concordando con il Ministro del tesoro questa mattina la volontà di pervenire nei prossimi giorni alla individuazione delle disponibilità ancora sussistenti in bilancio, me è derivato l'avviso comune, che so essere anche quello del Ministro dei lavori pubblici, di rinviare l'esame del disegno di legge proprio per dar luogo ad un finanziamento corretto e non avventuroso.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, per le quali propongo il rinvio della discussione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Carollo, se bene ho inteso, ella non chiede il rinvio in Commissione del disegno di legge.

C A R O L L O . Voglio essere preciso. In Commissione bilancio un orientamento circa il finanziamento delle maggiori somme necessarie per i nuovi emendamenti è stato espresso e sono state già individuate

in linea di massima le possibilità di finanziamento; solo che da parte del Tesoro si proporrrebbe un finanziamento diverso da quello che sarebbe stato individuato dalla Commissione. A questo punto credo che sia nell'interesse generale che non ci si formilizzi sulla decisione della Commissione, che in ogni caso ci sarebbe, ma che invece si trovi, specie trattandosi di fondi globali, un incontro con il Ministero del tesoro, tenuto conto che la individuazione delle voci, degli elenchi di fondi globali non deve essere troppo vaga. In questa ricerca, che è più di adempimenti successivi che non contestuali alla normativa della legge, appare necessario un incontro ed un chiarimento con il Ministero del tesoro.

S A L E R N O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L E R N O , relatore. Sono d'accordo con la richiesta formulata dal senatore Carollo. Infatti, la proposta di sospensiva si giustifica sulla base delle argomentazioni addotte; d'altra parte il fatto che per questo provvedimento fosse prevista la spesa di 6 miliardi e poi si sia giunti con emendamenti presentati dal Governo e dalla Commissione ad una somma complessiva di 37 miliardi sta a significare che è indispensabile trovare il finanziamento necessario perchè il provvedimento possa andare in porto.

Ricorderò all'Assemblea che nella seduta del 17 novembre fu formulata un'analogha richiesta da parte del senatore Carollo; sicchè l'Assemblea dette mandato al relatore di ritornare nella Commissione di merito per esaminare il problema che si era ampliato in considerazione del fatto che il Ministro dei lavori pubblici aveva presentato un emendamento che prevedeva lo stanziamento di 16.500 milioni per il ripianamento del bilancio degli acquedotti siciliani. Nel contempo emerse ampiamente dalla discussione che ebbe luogo in quest'Aula che la somma di 6.000 milioni prevista per il ri-

208ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º DICEMBRE 1977

pianamento del bilancio dell'acquedotto pugliese era assolutamente insufficiente.

Chi parla ha fatto delle ricerche e delle indagini ed è venuto nella determinazione di proporre in Commissione e, quindi, di riportare in Assemblea lo stanziamento di 20.500 milioni corrispondenti al *deficit* al 31 dicembre 1976 relativo all'acquedotto pugliese.

Penso, pertanto, che non sia assolutamente necessario che si ritorni in Commissione per ridiscutere sulla questione, ma si dovrebbe tornare a brevissima scadenza in Aula perchè il provvedimento sia varato definitivamente.

GULLOTTI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLOTTI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con quanto espresso dal relatore.

DE SIMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SIMONE. Nel dichiarare, a nome del Gruppo comunista, che sono d'accordo su questo secondo rinvio, debbo confermare i rilievi fatti la volta scorsa. Infatti non riusciamo ancora a capire quale sia il disavanzo effettivo dell'acquedotto pugliese, in quanto ci troviamo di fronte a diverse cifre: ad una prima cifra addotta dal Ministro di 6 miliardi; ad una seconda cifra dell'acquedotto pugliese di 33 miliardi; ad una verifica fatta personalmente di 35 miliardi; ad una cifra riportata questa sera dal relatore di 20 miliardi.

A questo punto, perchè il Parlamento possa esprimere un voto in coscienza e senza dubbi, ritengo che il Ministro, che è l'organo di controllo dell'acquedotto pugliese, dovrebbe portare un po' di luce in modo che effettivamente si possa esprimere un voto coerente con quanto andiamo a fare.

Penso che, indipendentemente dal fatto che queste somme ci siano o non ci siano, dovremmo chiedere anche al Tesoro quali sono i lavori che non saranno più fatti anche se troviamo i finanziamenti per ripianare il *deficit* dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

Confermo che 20 miliardi di lire non sono sufficienti a coprire il *deficit*. Vogliamo, pertanto, sapere come l'acquedotto pugliese affronterà i debiti futuri. Infatti, dobbiamo fare quello che stiamo facendo per l'acquedotto siciliano (cioè coprire tutto il *deficit*), poichè è inutile dare i soldi a spizzico senza vedere nella globalità la situazione dell'acquedotto pugliese e chiudere la partita. Tra qualche mese poi ci troveremmo con un altro disegno di legge per coprire il disavanzo del 1977.

Fatti questi ennesimi rilievi, dichiaro che sono d'accordo sulla sospensiva del disegno di legge.

DE GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, ritengo che non si debba entrare, in questa fase, nel merito del provvedimento.

Il relatore, anche per sgombrare il terreno da incertezze e da dubbi che non favoriscono la soluzione del problema, nell'esprimere la propria opinione, credo abbia avvertito tutti i colleghi che si tratta, per quanto concerne l'acquedotto pugliese, del ripiano del *deficit* all'unica data alla quale possiamo fare riferimento, ossia la fine del dicembre 1976, non essendo possibile, anche se mancano sostanzialmente pochi giorni, fare riferimento alla fine del 1977 (data in cui ci troveremo certamente di fronte ad un altro *deficit* ma la situazione che possiamo in questo momento esaminare è quella della fine del 1976).

Per le ragioni illustrate dal senatore Carullo e confermate dal relatore, anche noi riteniamo che, per quanto concerne l'individuazione della copertura, sia opportuno

un brevissimo rinvio in modo che poi si possa tornare qui con un provvedimento anche formalmente corretto.

S C A M A R C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Ho chiesto la parola per confermare la nostra adesione al rinvio chiesto dal senatore Carollo.

La preghiera che rivolgiamo all'onorevole Ministro è che i due provvedimenti, cioè quello per risanare il *deficit* dell'acquedotto pugliese e quello per gli acquedotti siciliani, vengano rimessi in Aula il più presto possibile. E questo per una sola considerazione: parliamo di 30-35 miliardi e di 16 miliardi, ossia ci troviamo di fronte ad una esposizione passiva di 50 miliardi per quanto riguarda i due acquedotti, il che comporta il pagamento di interessi che certamente gravano solo ed esclusivamente sui contribuenti e su noi stessi.

Pertanto esprimiamo la necessità che questo disegno di legge (arricchito da emendamenti che facciano comprendere anche le passività e il ripianamento del *deficit* degli acquedotti siciliani, esaminando nel contempo anche la situazione dell'acquedotto pugliese) venga in Aula il più presto possibile per le considerazioni che in sintesi ho voluto rassegnare a lei, signor Presidente.

P I T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I T R O N E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono d'accordo con quanto ha ipotizzato il senatore Carollo chiedendo la sospensiva, sospensiva che mi auguro possa essere la più breve possibile anche perchè le esigenze sono dupplici: una di apporto idrico alle regioni interessate e l'altra che più tempo perdiamo più aumentano gli interessi passivi su questi *deficit* già sommati.

Desidero anche chiarire a me stesso che noi parliamo di ripianamento del bilancio

al 1976 per cui il divario di cifre cui si fa riferimento può essere anche dovuto a quella parte di *deficit* che rientra nel 1977 e di cui oggi non possiamo dare un giudizio ben preciso. Pertanto fermiamoci al ripiano del *deficit* 1976, anche per poter dare alla gestione dei due enti una tranquillità finanziaria che possa portare ad un ripianamento, senza che vi sia la necessità di ripianare annualmente i *deficit* di bilancio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Carollo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Resta inteso che la Conferenza dei capigruppo delibererà in merito al reinserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Discussione e approvazione del disegno di legge :

« Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata » (973) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Guerrini ed altri; Lombardo ed altri) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata », testo risultante dall'unificazione di un disegno di

legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Guerrini ed altri e Lombardo ed altri, già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R O M E I, *relatore*. Onorevoli senatori, l'11ª Commissione permanente mi ha dato mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 973, concernente l'interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, che anche per analogia con le disposizioni vigenti per i paesi della Comunità economica europea ha stabilito di applicare le più ridotte aliquote contributive del settore agricolo dovute per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera o ravvicinata. Parere favorevole hanno espresso, per quanto di loro competenza, le Commissioni permanenti 5ª e 8ª.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, scaturisce dalla fusione del disegno di legge n. 1264, d'iniziativa del Governo, e delle proposte di legge nn. 976 e 1474 d'iniziativa parlamentare presentate in quel ramo del Parlamento. Esso intende, per le ragioni che dirò, porre rimedio ad una imperfezione legislativa che di fatto ha impedito il godimento da parte dei soggetti interessati delle agevolazioni contributive previste dal citato articolo 17 della legge n. 114 del 1974. Infatti, tale norma ha condizionato l'applicazione delle aliquote contributive del settore agricolo alla circostanza che i soggetti interessati, cioè a dire le imprese di seconda e terza categoria esercenti la pesca costiera locale o ravvicinata, non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. Con quest'ultima norma e le sue successive integrazioni si è provveduto alla parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, con un contributo dello Stato di lire due miliardi annui versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Incidentalmente, faccio rilevare a questo proposito che tale contributo statale non ha apportato in maniera determinante al settore interessato l'ausilio desiderato, in conseguenza sia degli aumenti contributivi intervenuti dopo il 1973, sia dell'ampliamento dei soggetti obbligatoriamente iscritti alla Cassa di previdenza marinara, per effetto dell'articolo 33 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha esteso l'obbligo di iscrizione anche ai marittimi della terza categoria.

Tornando allo scopo del provvedimento di legge al nostro esame, rilevo che parte dei marittimi, quelli della seconda categoria appunto, indicati dal ricordato terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge n. 30 del 1974, risultavano fin dall'emanazione di quella legge, ed in forza dell'articolo 8 della medesima, iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza marinara e come tali, quindi, fruivano dei benefici stabiliti dal successivo articolo 14; condizione, questa, che li esclude però, come abbiamo visto, dalla sfera di applicazione dell'articolo 17 sottoposto ora alla nostra interpretazione.

Successivamente, con il già citato articolo 33 della legge n. 160 del 1975, anche i marittimi della 3ª categoria sono stati — come del resto ho già detto — iscritti obbligatoriamente alla Cassa nazionale della previdenza marinara. Pertanto anch'essi, per effetto della già citata condizione ostativa prevista dall'articolo 17 del decreto-legge n. 30 del 1974, sono risultati esclusi dalla equiparazione contributiva con il settore agricolo.

Si è così determinata una situazione per la quale la normativa, di cui al più volte ricordato articolo 17, non può trovare applicazione per assenza di destinatari, in quanto questi si identificano proprio in quegli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza marinara che sono esclusi — come abbiamo visto — dalla fruizione dei benefici rappresentati dalle più ridotte aliquote contributive previste per il settore agricolo.

Per porre rimedio a tale inconveniente, che vanifica evidentemente la volontà del legislatore, l'articolo unico del provvedimento al nostro esame stabilisce che l'applicazione delle più volte ricordate aliquote contribu-

tive del settore agricolo a questa categoria di imprese e di lavoratori comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 (cioè il contributo dello Stato alla Cassa di previdenza marinara).

In questo modo per i marittimi della 2ª e della 3ª categoria, pur essendo essi iscritti a detta Cassa nazionale di previdenza marinara, si applicherà la contribuzione previdenziale del settore agricolo; mentre si deve ritenere che il contributo dello Stato alla Cassa di previdenza marinara sarà interamente disponibile per i marittimi della 1ª categoria. Se è così, si pone in una certa misura rimedio alla lamentata inadeguatezza di detto contributo statale per le ragioni che ho poc'anzi incidentalmente evidenziato.

L'articolo unico stabilisce altresì che la equiparazione al settore agricolo ha decorrenza dal 1º gennaio 1976 e non dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30 del 1974, in quanto le aliquote contributive a carico delle stesse imprese relativamente agli anni 1974 e 1975 sono già state determinate con decreti presidenziali in conformità del dettato della legge n. 27 del 1973; e ad essi è stata data esecuzione con appositi atti di riscossione da parte della Cassa nazionale di previdenza marinara.

Sulla base di quanto precede, sottopongo alla vostra approvazione il disegno di legge n. 973.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fermariello. Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, illustri colleghi, noi concordiamo con il giudizio ora espresso dal relatore sul disegno di legge n. 973. Il voto del Gruppo comunista è dunque favorevole.

Il provvedimento — come è stato già ricordato — stabilisce che le imprese di pesca costiera debbono versare l'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni prevista per il settore agricolo. Di conseguenza, deca-

dono gli sgravi contributivi finora previsti a loro favore.

Vorrei a questo punto domandare al relatore se la somma di 2.400 milioni finora a disposizione della categoria si intende che resti a beneficio delle sole imprese di pesca di altura. Se così è, considerato che la notizia è di un certo rilievo, sarebbe opportuno averne conferma nel corso del dibattito.

Vorrei cogliere l'occasione per sollevare una questione già posta in Commissione da alcuni colleghi di diversi Gruppi, la questione cioè importante, seppure collaterale, del superamento della discriminazione a danno dei marittimi andati in pensione negli anni dal 1965 al 1969, che non beneficiano delle nuove misure previste dalla legge del 1973 sulle pensioni. Si tratta di una discriminazione che interessa 8.000 lavoratori e che dovrebbe essere al più presto sanata. Per questo, in altre occasioni ci siamo già dichiarati favorevoli a proposte avanzate dai colleghi Gadaleta e Signori su queste questioni.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R O M E I , relatore. Signor Presidente, molto brevemente sul quesito posto dal collega Fermariello, che impropriamente ha parlato di sgravio, mentre si tratta di fiscalizzazione parziale attraverso un contributo statale di 2 miliardi e 400 milioni concessi alla Cassa nazionale di previdenza marinara. Con l'applicazione del provvedimento al nostro esame che fa beneficiare i marittimi della seconda e della terza categoria delle aliquote del settore agricolo, queste imprese non beneficeranno più — l'abbiamo scritto esplicitamente nel testo della relazione al provvedimento che stiamo per approvare — di questo contributo di 2 miliardi e 400 milioni. Il senatore Fermariello chiede che fine farà questo contributo. Nella mia relazione ho fornito l'interpretazione secondo cui tale contributo sarà interamente devoluto a beneficio dei marittimi della prima categoria. Ciò si evince infatti dagli atti della discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento.

Infatti nella proposta di legge del Governo era prevista una cosa diversa, in quanto il secondo comma dell'articolo 1 recitava che l'importo degli sgravi contributivi di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, numero 27, relativa alle imprese di pesca indicate, veniva devoluto dalla stessa data del comma precedente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Poi nel testo approvato dalla Camera dei deputati non risulta compresa questa norma, per cui deve ritenersi che il contributo di 2 miliardi e 400 milioni continuerà ad essere versato alla Cassa nazionale di previdenza marinara e quindi resterà interamente disponibile per lo sgravio contributivo dei marittimi di prima categoria. Questo è tutto per quanto mi concerne. L'onorevole Ministro fornirà ulteriori chiarimenti a questo proposito.

Vorrei da ultimo dire, per quanto riguarda l'altra questione sollevata dal collega Fermariello, che il problema ha già formato oggetto di esame in sede di 11ª Commissione permanente. Come il collega Fermariello sa, c'è stata una situazione di sospensiva. Condivido comunque l'esigenza che il problema abbia presto una sanatoria.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

A N S E L M I T I N A , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento all'esame dell'Assemblea è diretto a conseguire, per quanto concerne la contribuzione per il finanziamento del trattamento pensionistico, un pieno e completo allineamento del settore della piccola pesca a quello dell'agricoltura analogamente a quanto è avvenuto in altri paesi della Comunità economica europea. Ma l'esigenza di tale allineamento non deve porsi in relazione al fatto che ciò è avvenuto in altri paesi, bensì soprattutto in considerazione di altri motivi. Infatti appare opportuna la parificazione dell'attività di pesca a quella agricola perchè entrambe sono rivolte all'acquisizione dei beni forniti dalla natura, acquisizione che si rivela sem-

pre più difficoltosa a causa del depauperamento delle ricchezze marittime conseguente all'inquinamento dell'ambiente che va assumendo aspetti allarmanti. Inoltre, il beneficio contributivo derivante al settore per effetto di questa parificazione trova ampiamente giustificazione considerando i rischi e i notevoli sacrifici che sono costretti a sopportare i marittimi e che non sempre trovano un adeguato compenso nel risultato economico della loro attività.

Per conseguire la suddetta finalità si è rivelato necessario un ritocco alla norma contenuta nell'articolo 17 del decreto n. 30 del 1974 convertito nella legge n. 114 del 16 aprile 1974. Il legislatore in tale sede ha avvertito l'esigenza di procedere alla parificazione, sempre per quanto attiene agli oneri contributivi, tra la piccola pesca e l'agricoltura. Nel risolvere tale problema il legislatore ha tenuto conto della situazione del settore, che poteva dividersi in due gruppi: il primo gruppo composto da imprese obbligate a iscrivere il personale dipendente soltanto all'assicurazione generale obbligatoria per il trattamento pensionistico e il secondo gruppo, più consistente del primo, formato da imprese tenute a contribuire, oltre che all'assicurazione generale anzidetta, anche alla Cassa di previdenza marinara per i marittimi aventi titolo al trattamento integrativo di pensione a carico della Cassa stessa.

Per il primo gruppo l'applicazione dell'aliquota contributiva del settore dell'agricoltura, anzichè di quella prevista per altri settori, non ha comportato problemi. Altrettanto invece non si è verificato per le imprese del secondo gruppo in considerazione del fatto che le stesse fruivano, e fruiscono tuttora, di un contributo dello Stato a titolo di sgravio degli oneri sociali. Il legislatore pertanto, in considerazione di ciò, ha ritenuto equo prevedere la non cumulabilità del beneficio derivante dall'applicazione ridotta con il contributo dello Stato fruito dalle imprese interessate. È da considerare inoltre che il suddetto contributo dello Stato, previsto dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, numero 27, è stabilito in misura fissa ed è ripartito proporzionalmente fra i datori di la-

voro in relazione alla massa salariale e al numero dei dipendenti. Pertanto l'importo del contributo *pro capite* spettante alle imprese è in funzione del numero dei lavoratori, per cui tanto maggiore è il numero anzidetto, tanto minore si rivela il beneficio *pro capite*.

Ciò stante, non era possibile fare un raffronto fra il beneficio esattamente determinabile derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta del settore dell'agricoltura e il beneficio derivante dalla ripartizione del contributo dello Stato non determinabile a priori perchè, come ho già detto, variabile in relazione al numero degli aventi diritto.

È da considerare che la parziale fiscalizzazione dei contributi sociali previsti dalla citata legge del 1973, che ha prorogato il contributo dello Stato introdotto negli anni precedenti, ha dato inizialmente un apprezzabile sollievo degli oneri sociali. Con l'andare del tempo però tale beneficio si è via via assottigliato anche a causa dell'ampliamento del numero dei soggetti destinatari del suddetto contributo statale stabilito in misura fissa, conseguente all'iscrizione dei marittimi di terza categoria alla Cassa nazionale di previdenza marinara in base all'articolo 33 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Considerato quindi che la ripartizione del contributo dello Stato è stabilita in misura fissa ed essendo aumentato il numero dei soggetti beneficiari aventi diritto, si è assottigliato lo sgravio individuale, anche se con la legge del 14 maggio 1976, n. 389, il contributo statale di 2.000 milioni è stato portato, come ha ricordato il relatore, a 2.400 milioni per gli anni 1976 e 1977. Pertanto per le imprese di pesca è preferibile rinunciare al contributo dello Stato per beneficiare dello sgravio degli oneri derivante dall'applicazione della più bassa aliquota contributiva prevista per il settore dell'agricoltura. A ciò appunto provvede il disegno di legge all'esame di quest'Assemblea.

Desidero anch'io confermare l'interpretazione data dal relatore per quanto attiene alla modifica apportata alla Camera al testo di iniziativa del Governo e naturalmente il contributo del Governo di 2.400 milioni di lire rimane da usufruire per i marittimi della prima categoria.

Occorre inoltre esaminare le conseguenze derivanti dall'allineamento del settore della piccola pesca a quello dell'agricoltura, sia per quanto riguarda le prestazioni per i lavoratori interessati, sia per quanto riguarda l'onere contributivo a carico degli stessi. Relativamente al primo aspetto occorre rilevare che i marittimi delle imprese interessate, nonostante tale allineamento, non subiscono peggioramenti del trattamento previdenziale.

Per quanto attiene all'onere contributivo è da far presente che, analogamente a quanto avviene per i datori di lavoro, i marittimi beneficiano di una diminuzione degli oneri sia pure in misura diversa. Infatti, tenuta presente l'attuale misura del contributo integrativo al Fondo pensioni, l'attuazione del provvedimento comporta l'applicazione dell'aliquota contributiva del 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro e il 3,65 per cento a carico dei lavoratori, in luogo dell'aliquota contributiva del 23,50 per cento ripartita fra i datori di lavoro e i lavoratori, rispettivamente, con il 16,35 e il 7,15 per cento.

In definitiva, quindi, l'attuazione del provvedimento comporta un vantaggio contributivo sia per le aziende sia per i lavoratori i quali, come ho già detto, non subiscono alcuna riduzione del trattamento di pensione. Il beneficio che il provvedimento comporta a favore della piccola pesca, anche se non è tale da risolvere i numerosi e complessi problemi derivanti dalle difficoltà in cui si dibattono gli operatori del settore, è da considerare comunque apprezzabile nell'attuale fase congiunturale.

Nel ringraziare l'onorevole Presidente della Commissione, il relatore senatore Romei, e quanti sono intervenuti nel dibattito, confido che l'Assemblea voglia con la sua approvazione venire incontro all'attesa che il settore da tempo ha espresso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Articolo unico.

Con l'espressione « semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1º gennaio 1976.

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista italiano esprime voto favorevole sul disegno di legge n. 973 al nostro esame, che si propone di chiarire una situazione assai complessa, assai confusa e comunque ben poco delineata.

Se è vero che ogni motivo di confusione, di mancanza di certezza e di chiarezza non giova mai in nessun caso e in nessun settore, figuriamoci un po' se può essere tollerato in un settore tanto delicato e anche fragile come quello delle imprese della piccola pesca costiera. Le gravi difficoltà nelle quali versano queste piccole imprese sono presenti a tutti noi: basti pensare per un momento solo a quello che accadde un paio di anni fa (due anni e mezzo fa) quando si ebbe l'aumento del prezzo del gasolio e quando moltissime di queste aziende corsero il rischio di andare verso il dissesto economico.

Proprio per queste considerazioni credo che sia cosa importante, utile ed estremamente

te seria fare luce sulle cose, metterle in chiaro per un settore tanto delicato come quello del quale stiamo parlando e per il quale occorrerebbero — giacchè stiamo parlando di questo problema lo dico in due parole soltanto — provvedimenti ulteriori, se vogliamo appunto sostenerlo efficacemente, se vogliamo metterlo in condizione di utilmente operare sul piano economico a vantaggio del paese.

Giacchè mi si offre l'occasione, signor Presidente, onorevole Ministro, mi sia consentito di affrontare, come già è stato fatto da altri colleghi nel corso di questa discussione, una questione che è certamente collaterale rispetto a quella della quale stiamo parlando e che tuttavia presenta dei punti di convergenza che non possono essere ignorati. Mi riferisco al disegno di legge n. 9, che prevede modifiche alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara. Anche da parte mia, a nome e per conto del Gruppo del partito socialista italiano, sottolineo la necessità che questo disegno di legge venga di nuovo esaminato perchè si faccia quanto è possibile e doveroso fare affinchè divenga legge entro il più breve tempo possibile.

Non voglio rischiare di annoiarvi dando luogo qui ad una trattazione lunga e spendendo troppe parole sull'importanza di questo piccolo disegno di legge. Voglio soltanto rammentare a lei, che già sa, signor Ministro, queste cose, che questo disegno di legge risale alla passata legislatura. Intervenne lo scioglimento anticipato delle Camere ed è stato quindi ripresentato in questa legislatura ma ancora non ha compiuto un passo in avanti.

Si tratta di eliminare, approvando questo disegno di legge, una patente ingiustizia che grava sui pensionati della previdenza marinara che sono andati in pensione tra il 1º gennaio 1965 e il 31 dicembre 1969. Questa fascia di pensionati della previdenza marinara non ha ottenuto il trattamento pensionistico di chi è andato in pensione prima di loro e nemmeno quello di chi è andato in pensione dopo.

Credo sia necessario ed urgente portare all'approvazione questo disegno di legge; altrimenti rischieremmo di rimediare ad un

male quando gli ammalati (erano circa ottomila nel 1973, ma data l'età degli interessati oggi sono certo diminuiti) saranno morti tutti o almeno in larghissima parte.

Non regge nemmeno, se mi consente, signor Ministro — ed ho finito — il motivo che è stato addotto secondo cui bisogna attendere la riforma generale del sistema pensionistico perchè nell'ambito della perequazione di tale sistema troverà spazio e posto anche la soluzione di questo problema. A me sembra che questo sia un modo come un altro per rinviare a chissà quando la soluzione di un problema che rappresenta non una innovazione ma l'eliminazione di una palese ingiustizia che grava su questa fascia di pensionati marittimi.

È con questo spirito, è per questi motivi, che io prego caldamente l'onorevole relatore per quanto gli compete e l'onorevole Ministro del lavoro per quanto lo riguarda, di manifestare la volontà politica — insieme a tutti noi senza esclusioni, che non avrebbero senso — di avviare a soluzione anche questo problema.

Ripeto che si tratta di poca cosa rispetto ai grandi temi ed alle grandi questioni nazionali. Ma si tratta di eliminare una ingiustizia che troppo a lungo è pesata su una categoria benemerita del nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Poichè riguardano argomenti affini, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle tre interpellanze e delle due interrogazioni.

VIGNOLO, segretario:

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento all'inchiesta giudiziaria in corso presso il Tribunale di Roma a carico degli organizzatori e dei promotori del movimento dei « Proletari in divisa », l'interpellante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia stato informato che, in sua assenza, il Ministro di grazia e giustizia ha indirizzato al presidente del Tribunale di Roma un fonogramma per chiedere notizie sul procedimento in corso e l'invio della copia del mandato di cattura e dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di scarcerazione;

come si giustifichi tale iniziativa, che rappresenta una palese, gravissima interferenza del potere politico nell'attività giurisdizionale;

quali motivi abbiano indotto il Ministro di grazia e giustizia a compiere un così aperto attentato all'indipendenza ed all'autonomia della Magistratura, considerato che lo stesso Ministro, in ripetute occasioni, ha giustificato in Parlamento l'inerzia del Governo, di fronte all'« insabbiamento » di altre inchieste giudiziarie, proprio con l'impossibilità per l'Esecutivo di interferire nell'opera dei magistrati;

se il Governo, infine, alla luce di tale episodio, non intenda rassicurare l'opinione pubblica ed i cittadini, garantendo che tutti sono uguali dinanzi alla legge, a cominciare dal Ministro di grazia e giustizia.

(2 - 00152)

LABOR, CIPELLINI, LEPRE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Nel momento in cui da varie parti si ritiene di dover affermare che lo scandalismo contro gli uomini politici e i partiti democratici è una delle cause prime, psicologiche, del terrorismo, si segnalano al Ministro i mandati di cattura a pioggia emanati dal giudice istruttore Antonio Alibrandi al termine dell'inchiesta sul movimento dei « Proletari in divisa ».

Il giudice istruttore di cui si parla è un magistrato che ha partecipato ad una trasmissione televisiva elettorale di propaganda al MSI, recentemente accusato dal Mini-

stro dell'interno di essere un partito dalle cui file partono molte manovre ed operazioni che da tempo turbano la convivenza democratica e civile nel nostro Paese.

Con tali mandati di cattura contro i giovani del PID, che ha avuto il torto di operare sempre dando la massima pubblicità alle sue iniziative niente affatto clandestine, e al quale si deve la denuncia dei responsabili delle bombe di Trento e di molte distorte attività del SID, si sono implicitamente lanciate ingiuste accuse di attentare alla democrazia nel Paese, mettendo alla gogna i nomi di Roberto CiccioMessere, presidente della lega degli obiettori di coscienza, dei figli del senatore Taviani, e del professor Bruno De Finetti. Trattasi di uno dei più noti matematici di livello europeo, già preside della facoltà di matematica di Roma, accademico dei Lincei e per di più ultrasettantenne, da molti anni colpevole unicamente di combattere le sue battaglie democratiche a fianco dei giovani radicali.

Si chiede al Ministro interrogato se egli non ritenga che simili iniziative giudiziarie siano anche esse scandalistiche e portino gravi turbative all'ordine democratico.

(2 - 00156)

VALIANTE, AGRIMI, DE CAROLIS, BAUSI, BUSSETI, RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Per conoscere, anche in relazione all'inquietante caso Alibrandi, il pensiero del Governo sui rapporti tra l'autorità giudiziaria e le istituzioni parlamentari e governative.

(2 - 00158)

LUBERTI, BENEDETTI, PETRELLA, TESDESCO TATÒ Giglia, TOLOMELLI, BOLDRI-
NI Cleto. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla vicenda giudiziaria nel corso della quale, avanti al Tribunale di Roma, un giudice istruttore ha emesso 89 mandati di cattura per pretesi reati di associazione per delinquere e di istigazione dei militari a disobbedire alle leggi:

1) quale sia la valutazione del Governo, nel rispetto dell'indipendenza della Magi-

stratura, su questa vicenda da cui traspare una palese discriminazione operata fra gli imputati, evidentemente collegata alla professione ideologica del magistrato;

2) quale giudizio dà il Ministro di grazia e giustizia, nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalla Costituzione in ordine alla vigilanza e alla disciplina dei magistrati, sull'operato del magistrato in questione, che ha agito con grossolana contraddittorietà emettendo mandati di cattura e provvedendo poi ad una revoca immediata di alcuni di essi;

3) quale iniziativa intenda muoversi nei confronti del magistrato in relazione alla più volte pubblicizzata manifestazione di dissenso circa l'azione del Ministro accusato di interferenza nel suo operato;

4) quale giudizio politico si deve esprimere sull'uso del mandato di cattura in relazione a pretesi delitti di opinione anche in riferimento ai nuovi orientamenti legislativi in materia militare disciplinare e penale;

5) quale valutazione deve darsi in sede politica dei fatti di cui alle incriminazioni operate dal magistrato atteso che, indipendentemente dall'indagine giudiziaria, essi debbono essere opportunamente esaminati in sede politica quali fattori di potenziale pericolo per la sicurezza dello Stato e per la integrità delle forze armate.

(3 - 00809)

GUARINO, GOZZINI, PASTI, GALANTE GARRONE, GIUDICE, MELIS, ROMANÒ, VINAY, ANDERLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Gli interroganti, considerando che la vicenda giudiziaria, al centro della quale sta il magistrato Alibrandi, presenta numerosi elementi gravemente preoccupanti tra i quali: carenza di sufficiente equilibrio nell'esercizio della funzione, dato che alcuni mandati di cattura sono stati emessi e revocati nel giro di poche ore; discriminazione tra gli imputati, operata in base — è da presumere — più a convinzioni ideologiche, pubblicamente note, del magistrato in questione che a risultanze processuali; contrasto evidente fra il reato contestato e gli orientamenti del Parlamento in ordine alla riforma della di-

sciplina militare, come da disegno di legge già approvato dalla Camera e in corso di discussione al Senato; manifestazione alla stampa, da parte del magistrato in questione, di un aspro dissenso nei confronti dell'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, iniziativa assunta con piena legittimità in relazione al suo potere-dovere di promozione del procedimento disciplinare,

chiedono di conoscere il giudizio politico del Governo sulla vicenda, soprattutto in relazione al disorientamento e agli ulteriori elementi di tensione così provocati nella situazione sociale del Paese.

(3 - 00811)

P R E S I D E N T E . Avverto che, successivamente alla diramazione dell'ordine del giorno, il senatore Coco ha aggiunto la sua firma all'interpellanza 2 - 00158.

T E D E S C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C H I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ricordare brevemente i fatti riferendomi a quanto è risultato sul piano giornalistico perchè di altro non siamo a conoscenza.

Circa la metà di novembre il giudice Antonio Alibrandi, del tribunale di Roma, emette — secondo quanto dicono i giornali — 89 mandati di cattura contro militanti del cosiddetto movimento dei « Proletari in divisa », sostenitori, organizzatori, difensori, apologeti e, comunque, contro tutto il nucleo che era stato individuato.

L'imputazione — secondo quanto dicono i giornali — è la seguente: istigazione dei militari a disubbidire alle leggi, associazione a delinquere ed attività sediziosa.

In pratica questi mandati di cattura sono la conclusione dell'inchiesta, a suo tempo avviata a Bolzano, sul movimento dei « Proletari in divisa », poi trasferita a Roma e affidata al giudice Santacroce, il quale emise, a suo tempo, una serie di avvisi giudiziari, ed arrivata finalmente a conclusione, perlomeno per la parte relativa all'istruttoria.

In seguito all'iniziativa del giudice Alibrandi si determina una vasta mobilitazione nell'opinione pubblica. Un gruppo di parlamentari, ai quali poi si associano esponenti di vari Gruppi, organizzazioni, comunisti, socialisti e poi tutta la sinistra nelle sue varie sfumature, redigono un esposto che inviano al Consiglio superiore della magistratura, al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Consiglio giudiziario di Roma e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia.

Nel frattempo il giudice Alibrandi comincia a fare eseguire i mandati di cattura; fra i primi arrestati c'è il figlio dell'ex-Ministro dell'interno Taviani. Contemporaneamente vengono anche revocati tre o quattro — non si sa esattamente — mandati di cattura.

L'istanza di concessione di libertà provvisoria per il giovane Taviani, o meglio Taviani junior (ma non so se sia, poi, tanto giovane), viene respinta ed anche questo provoca ulteriori proteste.

Subito dopo — non è che io voglia fare una cronaca tendenziosa: tutto ciò risulta dalla cronistoria dei fatti — questa decisione di respingere la richiesta di libertà provvisoria per il figlio dell'onorevole Taviani, il Ministro guardasigilli, con fonogramma suo o di suo funzionario, indirizzato al Presidente del tribunale di Roma, sollecita l'invio del mandato di cattura contro gli 89 accusati e dell'ordinanza con cui è stata respinta la richiesta di scarcerazione e di libertà provvisoria per Giuseppe Taviani.

L'intervento del Ministro provoca l'immediata reazione del magistrato che a sua volta fa sapere di averlo denunciato ritenendo che abbia compiuto un'indebita interferenza nell'istruttoria sui « Proletari in divisa ».

Fin qui i fatti. A questo punto è bene tener presente che l'iniziativa del Ministro ha suscitato un'eco negativa in tutti gli ambienti. (*Commenti dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

C I P E L L I N I . Negli ambienti di destra.

B O L D R I N I C L E T O . In tutta la gente sana no!

T E D E S C H I . Non è così.

P R E S I D E N T E . Prego i colleghi della sinistra di non ripetere questa sera gli episodi poco edificanti di ieri sera. Abbiamo la pazienza di dimostrare in Parlamento come ci si deve comportare anche con coloro che la pensano diversamente dal punto di vista politico: discutere lasciando parlare e poi replicando.

L A B O R . Ma attribuisce a noi delle opinioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Labor, non deve dimostrare intolleranza.

L A B O R . Io non sono intollerante.

P R E S I D E N T E . Ed allora lasci parlare, se non è intollerante.

Prosegua senatore Tedeschi.

T E D E S C H I . Quando dicevo che si trattava di tutti i settori, lo dicevo perchè ho sotto gli occhi due brani di giornali che sono agli antipodi e che leggerò perchè sono brevissimi: uno di quei giornali è il « Manifesto » e l'altro « Il Giornale nuovo ».

Il « Manifesto » del 24 novembre del 1977, sul rifiuto del giudice Alibrandi di fornire al Ministro i dati richiesti e sulla sua presa di posizione, dice testualmente: « Il rifiuto di Alibrandi, al di là dei giudizi sull'assurda conduzione dell'istruttoria sui PID » — desidero sia chiaro che l'interpellanza riguarda l'intervento del Ministro; io non faccio questioni sulla istruttoria e non entro, come nessuno di noi può entrare, nella legittimità o meno di quello che fa il giudice; faccio una questione per l'intervento del Ministro nell'istruttoria, e questo mi interessa — « ha immediatamente suscitato commenti positivi tra numerosi magistrati e giuristi. Anche numerosi esponenti di Magistratura democratica rivolgono aspre critiche al comportamento del Ministro. E cento Magistratura democratica non può essere accusata di tenerezza nè verso Alibrandi nè verso l'inchiesta sui PID. Comunque lo si interpreti, si tratta di un passo falso: l'esercizio arbitrario del potere e dell'autorità questa volta non

ha funzionato. È deprimente vedersi costretti a scegliere tra un giudice fascista e un potere esecutivo che agisce in tal modo. Nessuna solidarietà ad Alibrandi ma anche nessuna concessione su questo uso dei procedimenti disciplinari ».

Questa è una protesta dall'estrema sinistra.

Ed ecco un'altra protesta, dall'altra parte, del « Giornale nuovo » del 25 novembre, a firma di Antonio Buono che è un giudice, un magistrato: « Pur facendo credito, come volentieri facciamo, sia al Ministro sia al giudice di voler agire nel riguardo della propria competenza, ci riesce difficile considerare la richiesta di notizie e, sembra, di copia dei provvedimenti del magistrato come un semplice adempimento burocratico magari reso necessario da un'interrogazione parlamentare. Nella polemica divampata dopo l'emissione di una novantina di mandati di cattura contro i sobillatori dei proletari in divisa e soprattutto dopo la cosiddetta discriminazione operata dal giudice per concedere a taluni imputati e negare ad altri il beneficio della libertà provvisoria, questa richiesta, della quale si poteva prevedere un'esasperata pubblicizzazione, assumeva e ha assunto il contenuto di una presa di posizione politica in contrasto con quella posizione che avrebbe ispirato la funzione del magistrato. E quando si rifletta che le notizie e i documenti richiesti erano di pubblico dominio e in ogni caso facilmente reperibili presso uffici di polizia, di carceri, di avvocati, il comportamento del Ministro si presenta al di là di qualsiasi intenzione legalitaria. Si configura piuttosto come dissenso e censura espressi nella sede diversa da quella, l'unica, la sezione disciplinare del Consiglio superiore, dove il magistrato può essere tratto dal Guadagnigilli ».

Il problema dell'intervento, che è poi l'oggetto centrale dell'interpellanza che ho presentato, ha suscitato reazioni generalmente negative.

Ma veniamo alla sostanza dell'inchiesta, per quanto ne so. È molto facile parlare accademicamente di un movimento di opinione, dire che questa istruttoria è un tentativo di sopraffazione o addirittura un atto di ritorsione. La verità è che basta andare nell'ar-

chivio — credo siano conservati anche negli archivi del Senato, nell'emeroteca — di qualsiasi giornale e ritrovare i ritagli, soprattutto su « Lotta continua », su suoi supplementi dedicati ai PID, per constatare che questo movimento — e ritengo che in buona fede ci siano state persone che hanno dato la loro firma e la loro adesione senza rendersi conto delle cose che andavano a sottoscrivere — istigava, e c'è scritto, a compilare liste di ufficiali che venivano definiti « aguzzini », ufficiali da « cacciare dalle caserme » (queste sono citazioni testuali). Ogni ufficiale che non fosse bene accetto alla cellula del movimento dei « Proletari in divisa » in quella certa caserma, veniva immediatamente accusato di « fascismo » o di « golpismo ». Non possiamo dimenticare che sul piano concreto questa, che è una attività di sobillazione, si tradusse nella partecipazione ai cortei dell'ultrasinistra di militari in divisa con il volto coperto. Nel materiale propagandistico, che, ripeto, è disponibile in qualsiasi archivio di giornale e quindi anche nell'emeroteca del Senato, si trovano inviti ai militari « alla protesta collettiva che veda i soldati lottare contro le gerarchie militari ». Ora, fino a prova contraria, qui andiamo molto al di là di un movimento di opinione pubblica per la civile richiesta di modifiche del regolamento di disciplina; quando si parla di « lotta dei militari contro le loro gerarchie », questo è un reato di sobillazione, e rimane tale anche col nuovo regolamento di disciplina; in qualsiasi paese del mondo, sia esso di destra, di sinistra o di centro, giallo, rosso o nero, non esiste la possibilità di tenere in piedi un esercito tollerando queste cose all'interno delle caserme.

Su che cosa può fondarsi l'intervento del Ministro? Sono curioso di sentire da lui la spiegazione. Io sono un profano in materia di diritto; so che il Ministro potrà invocare l'articolo del codice di procedura penale che consente il diritto di farsi fare copia degli atti eccetera, ma questo non è evidentemente il caso suo; e poi quell'articolo lascia sempre al giudice il diritto di valutare o meno; c'è l'articolo della legge sul Consiglio superiore della magistratura, che prevede per il Ministro il diritto-dovere d'informarsi, ma secondo me non era questa la strada da se-

guire, perchè il Ministro ha una facoltà e un dovere di giudizio sulla legittimità dell'operato del giudice, non sul merito, e poichè, nel caso specifico, ad esempio, di 89 mandati di cattura pare ne siano stati eseguiti appena una decina, è evidente che il resto era ancora coperto da segreto istruttorio.

Cari colleghi, vorrei ricordare a voi tutti che nel corso degli anni, tutte le volte che ci siamo trovati di fronte ad episodi terroristici con responsabilità di una parte e dell'altra, e da una parte o dall'altra noi venivamo a chiedere che cosa fosse successo, tutti ci siamo sempre sentiti rispondere che il Governo non poteva fare altre che riferire quello che gli aveva detto l'ultimo maresciallo di questura verbalizzante, perchè poi la cosa va in mano alla magistratura e il Governo non può sapere niente, non può fare niente, non può intervenire! Ammetterete che di fronte a questa, che è stata una prassi costante, il fonogramma del Ministro per il « caso Alibrandi » assume un aspetto quanto meno curioso e particolare, tale da suscitare la curiosità di un membro del Parlamento e quindi la richiesta di notizie. Torno a ripetere che questo è il punto che m'interessa dell'interpellanza e che deve interessare noi tutti: che la Magistratura rimanga libera e non possa subire interferenze del potere esecutivo è nell'interesse di tutti, sia di chi oggi è in minoranza, sia di chi oggi è in maggioranza. L'avvenire è nelle mani di Dio; quindi, stiamo bene attenti, perchè certe istituzioni libere vanno difese fino in fondo, e in questo caso in modo particolare.

L A B O R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A B O R . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non spetta certo a noi difendere l'operato del Ministro. Poco fa volevo solo osservare, senza intolleranza alcuna, onorevole Presidente, che c'è stata una reazione del presidente del Gruppo socialista solo quando ci siamo sentiti attribuire, come Gruppo, delle opinioni che non sono nostre. Le nostre valutazioni, riguardo all'operato del Ministro, non sono affatto negative; era solo questo che prima

mi permettevo di dire, interrompendo il senatore Tedeschi.

PRESIDENTE. Vede come può dirlo bene adesso, in un clima disteso, senatore Labor. Lo ha detto benissimo ed è stato recepito da tutti.

LABOR. La nostra interpellanza è stata fatta, tra l'altro, prima che fosse nota la grezza reazione del giudice Alibrandi alla richiesta, a nostro avviso doverosa, di conoscenza da parte del Ministro al quale, in questa situazione, esprimo tutta la nostra solidarietà.

Vorrei richiamare innanzitutto l'attenzione dei pochi colleghi democratici cristiani qui presenti (pregandoli di riferire anche agli altri loro colleghi) sul fatto che quanto scriveva di recente l'onorevole Belci sul « Popolo » è molto importante: che oggi, cioè, egli ritiene che lo scandalismo contro la classe dirigente politica ed i partiti sia una delle cause prime del terrorismo psicologico. Ebbene, ecco perchè noi abbiamo ritenuto di segnalare al Ministro di grazia e giustizia, con questa interpellanza, i mandati di cattura a pioggia emessi dal giudice Alibrandi in modo del tutto infondato.

Il giudice istruttore di cui parliamo è un magistrato che ha partecipato a trasmissioni televisive elettorali di propaganda del MSI, partito questo recentemente accusato dal ministro degli interni Cossiga, qui al Senato, di essere il partito dalle cui file partono molte manovre ed operazioni che da tempo turbano la convivenza democratica e civile del nostro paese.

Abbiamo assistito recentemente alle dimissioni degli amministratori delegati del Banco di Roma Guidi e Barone, unicamente per dei sospetti (tali, fino a questo momento) nei loro riguardi. Abbiamo avuto richieste di dimissioni di ministri in seguito ad accuse e sospetti, noti a tutta l'opinione pubblica. Non si vede perchè non si debba chiedere anche che venga dimissionato da questo incarico, così pericoloso per il modo con cui lo esercita, il giudice Alibrandi, il quale tra l'altro un mese fa tentò di impedire che la polizia eseguisse normalmente la perquisizione di un covo missino,

disposta dal pubblico ministero Franco Marrone. L'Alibrandi telefonò direttamente, in quella occasione, al commissario invitandolo a non consegnare il materiale sequestrato al sostituto procuratore che, a suo parere, era un brigatista rosso; per questo episodio oggi è stato denunciato per calunnia sia dalla polizia che dal Marrone; e contro di lui pende un procedimento penale.

Trattasi non solo di un singolo, ma di un gruppetto di magistrati, all'interno del tribunale di Roma, che hanno una carriera particolarmente significativa. L'Alibrandi ha emesso mandati di cattura contro giovani di sinistra che avevano solo scritto sui muri: « abbasso la pubblica sicurezza », in alcune occasioni; ha emesso mandati contro Taviani, contro Gui, contro alti funzionari di polizia sotto l'accusa di aver protetto gli autori di attacchi alle sedi del MSI, mandando poi assolti fascisti, benchè fosse provato che avevano aggredito degli studenti democratici.

Non voglio dire altre cose che possono riguardare questa strana famiglia *a legibus soluta*, in cui anche il figlio, picchiatore noto, viene dopo pochi giorni, nonostante che sia stato preso armato e in flagrante, rimesso in libertà.

Con questi mandati di cattura, che il giudice Alibrandi ha emesso, (e di cui ha parlato anche il senatore Tedeschi) contro i giovani « proletari in divisa », dando ad essi la massima pubblicità, mettendo alla gogna Ciociomessere della Lega degli obiettori di coscienza, i figli del ministro Taviani (fa sempre opinione pubblica, sono figli di un ex Ministro!) e mettendo alla gogna il professor Bruno De Finetti, uno dei più grandi matematici che onorano il nostro paese, anche come membro dell'Accademia dei Lincei, mi sembra che si sia fatta un'autentica opera di denigrazione. I proletari in divisa tra l'altro hanno sempre operato con il volantaggio, non con le bombe. I proletari in divisa hanno tra l'altro il merito di essere all'origine dell'attuale processo di Trento per le bombe che sono scoppiate nel 1970.

Ebbene, mi sembra sia giusto che chiediamo a questo punto che si guardi bene addentro ad una simile iniziativa. Non pare ammissibile che il dottor Alibrandi possa impunemente praticare le sue scelte politi-

che attraverso l'attività giudiziaria. Sembra-
no al di fuori di ogni margine di legalità
i provvedimenti da lui adottati per « asso-
ciazione a delinquere » — attenzione! —,
per « attività sediziosa », per « istigazione
ai militari a disobbedire alle leggi », mentre
tra l'altro nel frattempo le leggi italiane sul-
la disciplina nell'Esercito vengono modifi-
cate alla Camera dei deputati e stanno per
esserlo anche al Senato. La perquisizione da
lui predisposta l'11 novembre 1977 dispone
tra l'altro un sequestro di « tutta la docu-
mentazione attinente l'attività politica »,
svolta dagli 89 giovani. Non v'è dubbio che
non è lecito disporre il sequestro di docu-
menti che non sono pertinenti al reato con-
testato, ma a tutta l'attività politica dell'ac-
cusato. Pensate che nel mandato di cattura
sta scritto: « appare indispensabile l'acqui-
sizione di tutta la documentazione relativa
alla loro attività politica perchè si deve ac-
certare l'esatta natura e finalità dell'asso-
ciazione », e questo nel momento in cui,
perchè fanno parte di questa associazione,
si mandano in galera 89 ragazzi.

Lo Stato democratico, sorto sulle rovine
della dittatura fascista che ha conculcato i
più elementari diritti dei cittadini, garanti-
sce nella sua Carta agli articoli 2, 3, 18 e
21 l'esercizio e la manifestazione delle opi-
nioni politiche, sia singolarmente che in for-
ma associativa. Non possiamo astenerci dal
formulare una nostra perplessità, estrema-
mente preoccupata, circa la legittimità di
un sequestro indiscriminato di documenti
attinenti genericamente all'attività politica
di alcuni. Consentire, anzi ordinare il seque-
stro di qualsiasi documento genericamente
politico non può che configurare un inde-

bito ed illegittimo attentato alla libertà po-
litica e di opinione dei cittadini. Stiamoci
attenti! In questo senso aveva ragione il se-
natore Tedeschi: questo oggi avviene a ca-
sa Taviani e domani può avvenire a casa
Tedeschi, a casa Ricci, a casa Carraro. Il
problema quindi coinvolge tutti noi e ci
coinvolge nel modo più serio.

Il dottor Alibrandi ha emesso 89 mandati
di cattura e in parte subito li ha revocati ri-
conoscendo il suo macroscopico errore, la
sua grande avventatezza, la sua dolorosa pre-
varicazione, senza che sia nel frattempo avve-
nuto alcun fatto nuovo giudiziario. La re-
voca di alcuni mandati di cattura dimostra
comunque la superficialità dell'istruttoria e
l'inconsistenza della motivazione dei man-
dati stessi. Eppure, sulla base delle stesse
istruttorie, onorevoli colleghi, e delle stesse
motivazioni, il giudice Alibrandi tiene in
carcere preventivo e costringe ancora alla
latitanza decine di cittadini, che non pos-
sono andare a scuola nè presentarsi al ser-
vizio militare, mentre altri rischiano di per-
dere il posto per assenteismo.

Ecco perchè non possiamo accettare la
inerzia degli organi disciplinari in occasione
della perquisizione disposta. Egli ha certa-
mente attuato il suo ministero e la sua pro-
fessione in forma prevaricatrice: non è am-
missibile che un magistrato commetta si-
mili atti di calunniosa prevaricazione e con-
tinui a ricoprire nel tribunale di Roma de-
licati incarichi di cui oggi ancora è investito.
Ecco perchè chiediamo al Ministro di gra-
zia e giustizia, perchè è suo compito, di va-
lutare se simili iniziative giuridiche non
abbiano anch'esse il carattere scandalistico
di cui l'onorevole Belci parlava e non por-
tino gravi turbative all'ordine democratico.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue L A B O R). Vogliamo compren-
dere meglio? Successivamente a quanto è
già stato reso noto qui, al Senato della Re-
pubblica, è apparso ancor più chiaro l'ani-
mo persecutorio del giudice Alibrandi. Do-
po la buffonata del ritiro dei suoi mandati,

c'è stata l'incarcerazione e il mantenimen-
to in carcere, sotto l'accusa di « marxismo »,
dei figli dell'ex ministro Taviani. L'imputa-
to Ciccimessere, tra l'altro, è stato scarce-
rato dal giudice Alibrandi perchè egli stes-
so ha precisato che non sussisteva sul pia-

no organizzativo ovvero operativo alcun collegamento tra il Partito radicale e i proletari in divisa, o comunque con altra organizzazione all'interno del movimento di Lotta continua. Quindi, solamente sulla base delle dichiarazioni che ha fatto, su quanto ha detto l'imputato, Ciccio messere è stato scarcerato; viceversa i figli dell'ex ministro Taviani sono ancora in carcere. (Con profondo rispetto e senza volontà polemica mi sembra un po' strano, onorevoli colleghi, che non si sia levata nessuna voce democristiana in difesa di questi ragazzi. Io credo che il tacere sia un errore, che sia un pericoloso boomerang non rendersi conto del fatto che ciò che oggi avviene in casa Taviani può avvenire in qualsiasi casa, anche democristiana).

Quanto avviene oggi contro il Taviani si fonda perlomeno su una anomala valutazione giuridica. Se rileggiamo attentamente le affermazioni discriminatorie espresse dal giudice istruttore in favore del Partito radicale che, a differenza di Lotta continua, non si batte per l'ideologia marxista, intravediamo già che, tra poco, per accusa di « marxismo » qualunque senatore, deputato o segretario politico del Partito comunista o qualunque senatore a vita, come Nenni, potranno venire nel nostro paese incarcerati.

L U B E R T I . Con l'aggravante della recidiva.

L A B O R . Con l'aggravante della recidiva pluriennale. Considerato che lo stesso giudice istruttore non dà per certa l'esistenza di una organizzazione interna a Lotta continua, marxista per di più, si deve concludere che associazione per delinquere è stato ritenuto lo stesso movimento di Lotta continua, cioè quell'organizzazione che in occasione della morte di Walter Rossi, uno dei suoi iscritti, ha messo finalmente in moto la macchina della giustizia nei confronti di alcuni teppisti, imputati appunto di ricostituzione del Partito fascista, che rendevano impossibile a qualsiasi cittadino democratico di passare per piazza della Balduina. Ma se associazione per delinquere è qualsiasi organizzazione che si batte per la

applicazione della Costituzione nelle caserme (basta leggere i manifestini che sono stati certamente acquisiti agli atti), non si vede proprio quale differenza possa sussistere tra gli appartenenti al Partito radicale e quelli di altri partiti come Lotta continua.

I genitori degli 89 (in parte latitanti) — i quali non ritengono di essere, come è stato detto dal senatore Tedeschi, dei *minus habens* che non sanno quello che fanno o dei sobillatori, che oggi vengono puniti e accusati e ricevono un mandato di cattura per un semplice delitto di opinione — in questi giorni hanno presentato un documento: hanno presentato i manifestini distribuiti dai loro figli che riguardavano la bozza di regolamento per le forze armate predisposta dal ministro della difesa di allora, Forlani, che era un semplice documento preparatorio, mai approvato poi dal Consiglio dei ministri, radicalmente modificato dalla Camera, che ha recepito anche modifiche contenute nel testo dei volantini stessi, come dirò tra poco. Alla revoca dei mandati di cattura, che non erano obbligatori essendo tra l'altro stati emessi due anni dopo i fatti contestati e un anno e mezzo dopo l'emissione degli avvisi di reato, sembra dunque che questi 89 ragazzi abbiano diritto.

Oggi stesso la Commissione difesa del Senato ha preso in esame il messaggio che è pervenuto da parte della Camera dei deputati. All'articolo 9, per esempio, il cui contenuto riguarda proprio una delle contestazioni più vive contro questi ragazzi, si legge (è il messaggio di un testo già approvato dalla Camera): « I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato... Essi possono inoltre trattenere presso di sé nei luoghi di servizio qualsiasi libro, giornale ». E non si poteva entrare con l'« Unità », con il « Manifesto », con l'« Avanti! » in tasca, senatore Tedeschi; questa è la verità, come l'esperienza di questi anni ci ha insegnato.

Il messaggio della Camera aggiunge (ho ancora poco tempo, signor Presidente; cercherò di stare nei termini), all'articolo 17,

che è stato ancora oggi, fino alle tre, preso in esame dalla Commissione difesa del Senato: « È vietata ogni forma di schedatura e di discriminazione politica dei militari », mentre la verità è che questi giovani si muovevano in un clima in cui venivano all'interno delle caserme discriminati proprio per la loro appartenenza alle forze della sinistra.

La divulgazione del materiale propagandistico sequestrato, secondo il giudice istruttore ha causato il dilagare dell'attuale terrorismo politico, fornendo l'alibi morale al terrorismo. Ora mi sembra che il comportamento del giudice Alibrandi giustifichi nella coscienza talvolta incerta, talvolta inesperta, sempre entusiasta dei giovani la radicalizzazione dei loro atti. Le prove dell'associazionismo del PID venivano tra l'altro dedotte dal giudice istruttore dal fatto materiale della distribuzione dei manifesti. Ho l'onore di dire che questi giovani erano socialisti, comunisti e non solamente extraparlamentari: e in tutte le caserme d'Italia.

L'immediata revoca dei residui mandati di cattura è il minimo che possiamo chiedere, onorevole Ministro: e per tutti, anche per i fratelli Taviani, anche se sono marxisti. Ci sono nel nostro paese altri due fratelli Taviani: sono i cineasti. Hanno fatto, tra l'altro, un film che avrete forse visto: « San Michele aveva un gallo ». Tratta di un anarchico il quale parla da solo, con se stesso, perchè è in cella di rigore per dieci anni; un certo giorno, vedendolo parlare e discutere con i suoi immaginari compagni, il secondino fa un gesto indicante che l'anarchico è diventato pazzo. Allora dopo un lungo discorso su di sè, l'anarchico così conclude: « meglio ridicoli che rassegnati ».

Onorevoli colleghi, è meglio essere ridicoli, facendo qui queste battaglie che sembrano di poca rilevanza, piuttosto che rassegnarsi a queste situazioni pericolosissime che il giudice Alibrandi ha messo in moto. Non rassegnamoci e invochiamo contro Alibrandi, contro chi si comporta così, chiunque egli sia, di destra o di sinistra: 1) che il Ministro usi i suoi poteri disciplinari perchè è suo dovere farlo; 2) che li usi il procuratore generale che ha questi poteri e che

non può non intervenire perchè anch'egli conosce i fatti se almeno legge i giornali; 3) che il Consiglio superiore della magistratura, che è stato già anteriormente coinvolto, non rinvi l'esame del problema, come ormai si usa da troppo tempo in Italia.

Non meravigliamoci — ecco perchè con accorato animo ho voluto questa interpellanza e ringrazio il Presidente del nostro Gruppo che me l'ha fatta presentare — del fatto che, se i magistrati — di destra o di sinistra, senza limiti politici — vengono oggi da noi autorizzati a commettere illeciti legali, autentiche ingiustizie, i giovani, come è avvenuto anche oggi a Roma, ritengano loro dovere morale farsi giustizia da sè, facendo poi di ogni erba un fascio, contro quella che purtroppo chiamano la « banda dei sei ».

C O C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O . L'interpellanza presentata dalla Democrazia cristiana è diversa dalle altre: è rivolta soltanto a conoscere il pensiero del Governo sui rapporti tra l'autorità giudiziaria e le istituzioni parlamentari e governative anche in relazione all'inquietante caso Alibrandi. Quindi io non farò altro che chiarire il pensiero della Democrazia cristiana per quanto riguarda questo inquietante caso Alibrandi. Non so che cosa la Democrazia cristiana avrebbe dovuto fare in questa o in altre occasioni di diverso da quello che ha fatto e da quello che dovrebbe essere il dovere di ogni partito che vive in questa democrazia e che rispetta la Costituzione: cioè ribadire il rispetto fondamentale della indipendenza della magistratura così come è stata prescritta e voluta dalla Costituzione e sulla quale si basa — ritengo per opinione ancora persistente di tutti i partiti che diedero vita alla Costituzione — l'avvenire e la sopravvivenza stessa del sistema democratico.

Tuttavia debbo aggiungere che la Democrazia cristiana è profondamente preoccupata per le voci, i sospetti — e ci fermiamo qui, non andiamo oltre: non diciamo nè in-

dizi nè prove — che ci sono oggi, troppi, sulla politicizzazione della magistratura; e voglio subito chiarire in che senso parlo, in questa occasione e in questo contesto, di politicizzazione della magistratura.

Tutti sappiamo, non soltanto chi come me è magistrato di professione, come all'interno della magistratura vi sia stato un dibattito molto vivace ed acceso sul ruolo che il giudice deve assumere in una situazione in evoluzione come quella italiana, e come si è parlato molto della dialettica tra giurisprudenza evolutiva, giurisprudenza alternativa o giurisprudenza esegetico-sistematica. In questa materia vi sono delle opinioni contrastanti. Tutte sono opinioni da rispettare anche se ognuno di noi, all'interno o all'esterno della magistratura, assume le sue posizioni in contrasto con le altre.

Ma la preoccupazione della Democrazia cristiana e ritengo di tutto il paese riguarda quei magistrati che, per interessi o per ideologie politiche, non compiono quello che comunque deve essere il loro fondamentale dovere e cioè l'austero, severo e assoluto dovere di ricerca della verità processuale. La nostra preoccupazione — e dal Ministro aspettiamo una parola chiara su questo argomento — è centrata su questo punto. A noi non interessa — e lo diciamo non per assumere una formale posizione centrale o per ripetere quasi una parola di stile — se i magistrati, i quali si dovessero allontanare da questo dovere assoluto di ricerca della verità, lo facessero da una sponda o dall'altra o se per caso lo facessero contro di noi o — credo proprio di no! — a nostro favore. A noi interessa e ci preoccupa gravemente che si possa comunque diffondere nell'opinione pubblica l'impressione che i magistrati facciano politica, non nel senso che orientino in un modo o nell'altro l'interpretazione del punto di vista dottrinario, pur se anche in questo campo vi sono dei limiti, perchè i magistrati non possono giudicare della validità o della preferibilità di una legge in base a tavole di valori extra legislativi. Ma non è questo, ripetiamo, quello che ci preoccupa di più.

Quello che ci preoccupa è che possano esserci magistrati, i quali, perchè seguono una

o altra ideologia politica, non compiano il loro dovere di accertare la verità dei fatti: io ritengo e noi tutti dovremmo ritenere che in un momento così difficile e delicato come l'attuale, in un momento in cui ogni posizione di pensiero, ogni posizione culturale nel campo del diritto e dell'interpretazione viene discussa e contestata, quanto meno su questo tutti dobbiamo essere d'accordo.

L A B O R . Questi due sono in carcere perchè sono accusati di essere marxisti! (*Richiami del Presidente*).

C O C O . Senatore Labor, le rispondo subito. Dicevo che quello su cui tutti dovremmo essere d'accordo è che il magistrato, quali che siano le sue opinioni, non possa allontanarsi da questo dovere fondamentale.

Per quanto poi riguarda il fatto che ci riferisce il senatore Labor e che io apprendo soltanto questa sera, certamente non apprezzerai chi così dovesse operare, perchè la libertà di pensiero è garantita a tutti: però debbo pur dire che ogni intervento di chiunque, e quindi non soltanto del Ministro, ma anche del Consiglio superiore della magistratura (del quale mi onoro di aver fatto parte), deve essere rispettoso dell'autonomia della funzione giurisdizionale. Infatti se noi, per esigenze politiche che riteniamo opportune, cominciassimo a violare il principio dell'autonomia della funzione giurisdizionale, allora avremmo fatto crollare uno dei pilastri fondamentali della Costituzione.

B O L D R I N I C L E T O Ma l'osservanza della Costituzione da parte del giudice è un altro pilastro fondamentale o no?

C O C O . L'osservanza della Costituzione da parte del giudice è il pilastro fondamentale. Sono il primo a ribadire che è il pilastro fondamentale.

L A B O R . Finalmente!

C E B R E L L I . Con fatica, ma ci è arrivato!

C O C O . Ci arrivo senza nessunissima fatica...

P R E S I D E N T E . Senatore Coco, non raccolga e vada avanti.

C O C O e senza bisogno di alcun richiamo. Quello che mi preoccupa è che si possa parlare di rispetto della Costituzione — ed è giusto — e che si possa parlare del rispetto che il magistrato deve avere per la Costituzione come guida della sua interpretazione — ed io questo personalmente l'ho detto e l'ho scritto da molto tempo, anche se nessuno certamente ha il dovere di conoscere quello che ho scritto io — sostenendo, però, nello stesso tempo che in nome di questo si possa violare in qualsiasi modo l'indipendenza della funzione giurisdizionale e si possano superare i limiti che la Costituzione pone agli altri poteri a tutela dell'indipendenza della funzione giurisdizionale. Altrimenti ci troveremmo in una grossa contraddizione; nella contraddizione di volere rispettare o di volere far rispettare alla magistratura, come è giusto, lo spirito della Costituzione, violando gli equilibri dei poteri prescritti dalla Costituzione.

Non vorrei, per la polemica che nasce necessariamente da queste interruzioni, che mi si attribuisca l'opinione per cui il magistrato debba avere una qualsiasi zona di impunità o di immunità oltre quella che riguarda appunto l'autonomia della funzione giurisdizionale; che, per esempio, l'impunità o l'immunità possa garantire il magistrato anche quando non motivi bene i suoi provvedimenti, quando invada le competenze di altri magistrati.

È stato detto che nel caso in esame un magistrato si sarebbe inserito in un'attività di altro magistrato paralizzandone l'attività stessa. Inviterei il Parlamento ad esprimere una condanna precisa di un comportamento del genere se questo comportamento fosse provato; vorrei, però, che uguale condanna venisse espressa ogni volta che atteggiamenti del genere si realizzano e si provano; che uguale condanna venisse espressa per quel magistrato che una volta disse, in

occasione di un grave processo — o permise che gli si attribuisse tale affermazione senza smentirla — che un suo collega in quel processo aveva commesso dei falsi clamorosi. Infatti noi, mutate le posizioni politiche, anche a questo abbiamo assistito.

Tempo fa, in occasione di un processo gravissimo, mentre il giudice istruttore conduceva le indagini fra mille comprensibili difficoltà, altro magistrato, credo del suo stesso ufficio, o del pubblico ministero, partecipò alla presentazione di un libro che celebrava un controprocesso; l'indomani un giornale attribuì al giudice del controprocesso la seguente espressione: « il giudice istruttore (del processo reale) in quel processo ha commesso dei falsi clamorosi ».

B O L D R I N I C L E T O . Il processo di cui parla è quello di Catanzaro.

C O C O . Non è il processo di Catanzaro, non è il processo Valpreda: lei è male informato.

Comunque interferenze di questo tipo sono sempre gravi e dovrebbero essere sempre e coerentemente condannate.

Per concludere, la preoccupazione della Democrazia cristiana riguarda questa deteiorata politicizzazione e su questo punto aspetta una parola chiara esprimendo intanto il suo fermo convincimento sull'importanza prioritaria dell'indipendenza della funzione giurisdizionale senza che ciò comporti alcuna immunità o impunità per il magistrato e senza che ciò diminuisca il dovere di accertare se il magistrato motivi bene i suoi provvedimenti e li faccia nell'ambito delle competenze che gli sono proprie.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ancorchè le vicende alle quali interrogazioni ed interpellanze si riferiscono abbiano profondamente amareggiato il mio animo, sento il dovere di dedicare ad esse un

discorso sereno e pacato che consenta di assumere quelle vicende come premessa di una problematica più ampia e più complessa, qual è quella che tocca i rapporti tra Parlamento, Governo e magistratura, tocca dunque rilevanti aspetti del modo di essere del nostro assetto costituzionale.

I mandati di cattura a carico di 89 cittadini emessi a notevolissima distanza di tempo dai fatti che costituivano oggetto delle imputazioni, la divulgazione in anticipo della notizia della loro emissione, la natura stessa dei fatti che anche nel quadro di un mutato atteggiamento della società in ordine a principi che un tempo rigidamente presiedevano alla disciplina militare non destavano certo gravissimo allarme, la successiva revoca di alcuni mandati di cattura, talvolta disposta senza neppure interrogare il soggetto nei cui confronti la misura era stata eseguita, la vicenda del professor De Finetti, illustrazione della nostra scienza, costretto ad una sia pur breve carcerazione per il ritardo col quale la revoca era stata comunicata, la notizia diffusa dalla stampa secondo la quale nel disporre la revoca sarebbe stata operata ed espressa una discriminazione ideologica secondo l'appartenenza degli imputati a questo o a quel gruppo politico: tutto ciò aveva destato nella pubblica opinione una pressochè unanime reazione, della quale si ritrova l'eco nelle varie, numerose interrogazioni ed interpellanze di membri e di gruppi del nostro Parlamento. Di tutto ciò, specialmente in considerazione di precisi inviti rivolti al Governo nelle interrogazioni e nelle interpellanze, non potevo non farmi carico senza venir meno a fondamentali doveri che discendono direttamente dalla Costituzione. Allo scopo di acquisire elementi di informazione che mi consentissero adeguate valutazioni, rivolsi tramite la competente direzione generale un invito indirizzato al presidente del tribunale di Roma alla trasmissione di copia dei mandati di cattura e dei provvedimenti di revoca, nonchè delle ordinanze che avevano rigettato istanze di libertà personale; gli uni e gli altri, i primi mandati di cattura nella parte eseguita, ovviamente portati già a co-

noscenza di imputati e di difensori e larghissimamente divulgati dalla stampa. Nel contempo, disposi il rinvio al procuratore generale della corte d'appello di Roma di copia delle interrogazioni e delle interpellanze fino a quel momento (siamo al 19 novembre) presentate. In data 22 novembre appresi tramite un *flash* di agenzia di stampa che il giudice istruttore mi aveva indirizzato un telegramma il cui testo, puntualmente divulgato dalla stampa il giorno dopo (prima — ripeto — che il telegramma mi venisse recapitato, il che avvenne solo il 24 novembre), è il seguente: « Considero gravissima interferenza potere politico su attività giurisdizionale la richiesta della signoria vostra di copia mandato di cattura ed ordinanze procedimento penale me affidato. Esporrò fatto procuratore generale per valutazione penale tale comportamento ». In data 22 novembre pervenne alla competente direzione generale lettera con la quale il giudice istruttore seccamente rifiutava la trasmissione delle copie richieste, con le seguenti parole: « Non mi è consentito evadere la richiesta del signor presidente del tribunale, perchè l'inoltro al Ministro di grazia e giustizia di copia di mandati di cattura e delle ordinanze emesse nel procedimento in oggetto indicato costituisce violazione del segreto istruttorio ».

C O C O . È ignoranza crassa di un magistrato! (*Commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Infine, dalla stampa ho avuto notizia secondo la quale il giudice istruttore avrebbe inoltrato al procuratore generale presso la corte d'appello una denuncia nella quale la richiesta da me rivolta sarebbe configurata come reato.

B O L D R I N I C L E T O . Oltre che ignorante è anche ridicolo!

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Questi sono i fatti che devono costituire oggetto di una approfondita valuta-

zione, che al di là del caso concreto e quindi con carattere di generalità possa servire ad una appropriata individuazione dei principi che devono presiedere all'ordinato svolgimento dei rapporti tra poteri dello Stato; non dimentichiamo che le vicende delle quali qui ci occupiamo non riguardano solo i rapporti tra ordine giudiziario e Governo ma, giacchè questo ha una responsabilità di fronte al Parlamento, anche i rapporti tra ordine giudiziario e Assemblee legislative.

La delicatezza del caso e l'implicazione in esso di rilevanti principi costituzionali mi hanno imposto la scrupolosa osservanza in questi giorni del dovere di massima riservatezza, nonostante il grande clamore suscitato nella stampa intorno al rifiuto di trasmissione degli atti da parte del giudice istruttore ed alle modalità che hanno accompagnato tale rifiuto e che io puntualmente ho riferito.

Sono problemi, questi, che in quanto coinvolgono fondamentali principi esigono una trattazione nella sede appropriata che non può essere se non la sede parlamentare, nella quale per la centralità del Parlamento nel sistema devono essere espresse responsabili valutazioni che concorrano ad impedire una corrosione dell'ordine costituzionale.

Io credo, onorevoli senatori, che in questa più ampia, significativa prospettiva debba essere esaminato il problema concernente la legittimità o la illegittimità della mia richiesta, la legittimità o la illegittimità del rifiuto oppostomi, sempre tenendo ben presente che siffatta valutazione deve trovare il suo punto di riferimento nelle competenze attribuite dalla Costituzione.

Da questo punto di vista assumono fondamentale rilievo l'articolo 107, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce al Ministro la facoltà di promovimento della azione disciplinare, e l'articolo 110, secondo il quale spettano allo stesso Ministro l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Le due disposizioni si illuminano a vicenda ed offrono il quadro delle competenze attribuite all'Esecutivo, nel cui

ambito vanno contenuti i poteri che ne costituiscono manifestazione ed esercizio.

Di talchè anche la seconda delle due disposizioni, l'articolo 110, secondo l'interpretazione convalidata da una fondamentale decisione della Corte costituzionale del 1963, disposizione concernente i servizi della giustizia, non va intesa nel senso riduttivo che in tale competenza rientri solo l'apprestamento dei mezzi strumentali per l'esercizio della giurisdizione. E questa interpretazione trova conferma nell'inciso « ferme le competenze del Consiglio superiore », inciso che non avrebbe senso ove le attribuzioni del Ministro non riguardassero anche i magistrati e, come la Corte testualmente ha scritto, « il loro comportamento negli uffici cui sono addetti ».

Da siffatte non controvertibili premesse, che costituiscono il fondamento di legittimità costituzionale delle disposizioni vigenti (faccio riferimento al potere di iniziativa del Ministro guardasigilli presso il Consiglio superiore della magistratura sui provvedimenti che riguardano lo stato dei magistrati, anche se è un potere concorrente con l'autonomia iniziativa dello stesso Consiglio superiore della magistratura; faccio riferimento al potere di osservazione su provvedimenti che riguardano lo *status* dei magistrati; faccio riferimento alla norma che sottopone al concerto con il Ministro guardasigilli la proposta di nomina dei titolari di alcuni uffici direttivi), da queste non controvertibili premesse — dicevo — che costituiscono il fondamento di legittimità costituzionale di queste e di altre disposizioni sulle quali non ritengo di dovermi intrattenere, discende la appartenenza al Ministro di un potere di vigilanza sui magistrati, vigilanza da intendersi nel combinato disposto tra norme ordinarie e Costituzione, non come espressione di un potere di controllo gerarchico, ma di un potere generico di vigilanza sui magistrati, come puntualmente stabiliscono sia l'articolo 13 del regio decreto del 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, secondo cui il Ministro esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministe-

ro, sia l'articolo 56 del decreto 916 del 1958, secondo cui il Ministro esercita la sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari ai fini, richiamati dalla stessa norma — e qui c'è il collegamento con i principi costituzionali — dell'esercizio della funzione disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservata dalla legge.

L'ordinamento costituzionale dunque, pur assicurando e garantendo l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario (autonomia e indipendenza che indubbiamente costituiscono il pilastro portante del nostro Stato di diritto e autonomia e indipendenza che sono garantite in funzione della necessaria imparzialità del giudice — mi riferisco alle osservazioni del senatore Coco — perchè non c'è dubbio che il giudice deve essere imparziale e deve anche usare atteggiamenti che nella pubblica opinione riescano a radicare il convincimento che ci si trova di fronte ad un giudice imparziale e su questo non possiamo aver dubbi), ha tuttavia investito il potere esecutivo attraverso il Ministro della giustizia di competenze che sia pur mediamente possono incidere sullo stato dei magistrati e quindi riferirsi anche al funzionamento degli organi giudiziari come tali, con il limite fondamentale della non interferenza nel merito dei procedimenti.

Per questa via la Costituzione a me sembra non abbia affatto contraddetto il principio della necessaria autonomia dei singoli organi giurisdizionali, dei singoli giudici (a questo proposito ricorderò la grossa vicenda di un procedimento innanzi alla Corte costituzionale di conflitti tra poteri, un procedimento in cui venne dichiarato ammissibile il conflitto tra il potere legislativo ed il singolo giudice) appunto perchè il Ministro ed in genere il potere esecutivo devono esercitare le loro competenze nel rispetto di quell'autonomia, di quell'indipendenza e nel rispetto delle attribuzioni proprie del Consiglio superiore che è l'organo che quella autonomia, quella indipendenza tutela e garantisce.

La Costituzione ha scelto l'unica via fisiologicamente idonea ad assicurare il necessa-

rio equilibrio tra i poteri dello Stato ed un opportuno coordinamento delle reciproche loro attribuzioni. Infatti con l'imputazione al Ministro della giustizia dei compiti di coordinamento del funzionamento della giustizia la Costituzione impegna la responsabilità politica del Guardasigilli, come esponente del Governo, verso il Parlamento anche per l'esercizio di poteri che istituzionalmente competono alle Camere. Il Parlamento, attraverso la responsabilità del Guardasigilli ed i poteri del Guardasigilli che a queste responsabilità si connettono, può essere messo in condizioni di conoscere anomalie, disfunzioni, carenze dell'attività giurisdizionale anche sulla base dell'esame di specifici provvedimenti e quindi è messo in grado di esercitare le sue funzioni istituzionali, in particolare quella legislativa, nella direzione e nei modi ritenuti più opportuni.

Sempre per questa via, inoltre, prendendo conoscenza dell'attività dei giudici, il Parlamento può chiedere conto al Governo, e prima di tutto al Ministro della giustizia, dell'esercizio o del mancato esercizio delle loro specifiche attribuzioni, e in particolare dell'esercizio o del mancato esercizio dell'attribuzione concernente il promovimento dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Un'attribuzione, questa, che secondo la giurisprudenza dello stesso Consiglio superiore della magistratura può essere esercitata anche in relazione a provvedimenti giurisdizionali quando essi contengano errori che siano conseguenza, oltre che di un deliberato proposito di disapplicare la legge, anche di trascuratezza, di negligenze, di macroscopiche violazioni di legge. Questa è la giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura, l'organo istituito appunto per assicurare l'indipendenza dell'ordine giudiziario.

Ma se questi dei quali ho fin qui discorso sono i poteri del Ministro e se questi poteri sono preordinati ai fini ai quali innanzi accennavo, non mi sembra davvero che si possa contestare la piena legittimità della richiesta rivolta al giudice istruttore di trasmettermi copia dei mandati di cattura e delle successive ordinanze emesse. Non ba-

stava certo allegare l'esistenza del segreto istruttorio per rifiutare la trasmissione degli atti. In effetti — riflettiamo su questo punto — il segreto istruttorio ha un carattere essenzialmente relativo in quanto la nostra legislazione pone alla sua efficacia molteplici limiti sostanziali e processuali, espressi e taciti, intrinseci ed estrinseci.

In particolare, è evidente che il segreto istruttorio non può essere di per sé un ostacolo a priori insuperabile per la realizzazione di altri interessi di rilievo costituzionale quali sono quelli cui è preordinata la facoltà di richiesta di atti di informazione da parte del Ministro. In casi del genere si verifica una situazione di conflitto tra interessi — l'interesse al segreto, l'interesse che sottosta alla richiesta — tutti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, situazione di conflitto che non può essere risolta se non attraverso la concreta valutazione dei mezzi che meglio possano garantire la salvaguardia e insieme il temperamento delle opposte esigenze. Con la conseguenza, perciò, che non è certo sufficiente opporre genericamente e apoditticamente il segreto per rifiutare l'adempimento di una richiesta di atti o di informazioni, così impedendo che trovino soddisfazione gli interessi cui la richiesta è finalizzata.

Ispirandosi proprio a questi principi la Corte costituzionale, nelle sentenze nelle quali si è occupata della diversa rilevanza che hanno nell'ordinamento i vari tipi di segreto, ha sempre sottolineato che in questa materia è necessaria la valutazione delle esigenze connesse ai singoli casi concreti e che le decisioni degli organi pubblici devono essere in ogni caso improntate ad uno spirito di doverosa collaborazione tra poteri distinti e diversi.

In questa prospettiva i poteri che la Costituzione assegna al Ministro della giustizia, in base al combinato disposto degli articoli 107 e 110 di cui discorrevo, poteri che vanno esercitati anche al fine — dicevo — di permettere al Parlamento l'esercizio di attribuzioni sue proprie, devono considerarsi come un limite extra-processuale del segreto istruttorio, nel senso che il segreto

istruttorio non è invocabile come un ostacolo insuperabile nei confronti di chi peraltro è titolare dell'azione disciplinare quando la consegna dell'atto istruttorio appaia strettamente indispensabile per il legittimo e specifico esercizio, o non esercizio, di competenze costituzionali.

Perciò l'organo dell'istruzione, di fronte a richieste che provengono dal Ministro, non può limitarsi ad opporre seccamente e apoditticamente il segreto, ma deve indicare la ragione specifica per cui non ritiene di trasmettere le copie e le informazioni richieste. Vogliamo ricordare l'articolo 165, che ricordava anche il senatore Tedeschi e che dà facoltà anche durante il procedimento istruttorio a chiunque vi abbia interesse di chiedere copia parziale o totale di atti.

È vero che il giudice istruttore può rifiutare il rilascio di siffatte copie, ma evidentemente con una adeguata motivazione che non si riduca a dire che si tratta di atti coperti dal segreto istruttorio, perchè tutti questi atti sono istituzionalmente coperti da quello che chiamiamo segreto istruttorio, ma con puntuale e concreta valutazione delle ragioni che si oppongono alla comunicazione.

È strano che, se un privato qualsiasi che abbia interesse alla conoscenza di un determinato atto può rivolgere al giudice istruttore istanza per richiederlo, il Ministro guardasigilli, che è titolare di attribuzioni costituzionali, incorra in un reato nel rivolgere al giudice istruttore una richiesta analoga.

In questo modo e valutando così il segreto (sono cose sulle quali non si può ragionevolmente dubitare) l'ordinamento affida al giudice il potere-dovere di procedere ad una valutazione comparata delle esigenze connesse alla conservazione del segreto e dell'interesse del richiedente, con l'obbligo quindi di trasmettere le copie e le informazioni nel caso in cui riconosca la prevalenza dell'interesse del richiedente su quello alla conservazione del segreto e di respingere la richiesta invece nell'ipotesi inversa purchè ci sia una concreta motivazione. Bisogna tener conto che quando la richiesta pro-

viene dal Ministro guardasigilli il provvedimento emesso dal giudice, in quanto incide su competenze istituzionali, non si sottrae ad un sindacato a sua volta giurisdizionale in sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Ma nel caso in esame, onorevoli senatori, nemmeno di questo si trattava perchè gli atti richiesti non erano coperti dal segreto istruttorio. Il segreto istruttorio è cosa ben diversa dal divieto di pubblicazione e tende soprattutto ad impedire l'inquinamento delle prove e più in generale la deviazione dell'istruttoria dai fini suoi propri. Esso perciò opera nei confronti delle parti, ma viene meno per quegli atti che siano portati a conoscenza delle parti o di cui le parti possano avere conoscenza. Di conseguenza, in questi casi, tra i quali certamente rientrano quelli dei mandati di cattura eseguiti e delle ordinanze di revoca della carcerazione, non è possibile opporre il segreto alla richiesta di trasmissione di atti.

Sempre con riferimento all'episodio specifico è necessario pur ricordare (dobbiamo ricordarlo) che sin dal 16 novembre tutti i nomi delle persone di cui era stata ordinata la cattura erano stati singolarmente pubblicati sulla stampa che aveva precisato anche le imputazioni contestate alle stesse persone.

Analogamente erano stati resi pubblici dalla stampa del 19 i nomi delle persone per le quali il mandato di cattura era stato revocato. Alcuni giornali pubblicarono successivamente anche la motivazione dell'ordinanza emessa sull'istanza di scarcerazione. E abbiamo dovuto assistere — permettetemi di sottolinearlo — al fatto sconcertante che il Governo e il Parlamento non hanno potuto avere in via ufficiale dall'autorità giudiziaria le notizie che tutta la stampa era invece in grado di pubblicare anche nei dettagli.

Il senatore Tedeschi nel citare alcuni episodi processuali ha dichiarato — e non poteva fare altrimenti — che erano notizie che ricavava dalla stampa.

Ebbene, il rifiuto opposto al Ministro guardasigilli pone il Parlamento nella im-

possibilità di avere conoscenza di questi fatti che sono esterni rispetto al merito del processo perchè io stesso, senatore Tedeschi, non li conosco che attraverso la stampa per il rifiuto che mi è stato opposto.

Senatore Tedeschi, mi scusi: mi sembra che lei abbia sottoscritto il suggerimento che dava il consigliere Buono su « Il Giornale » che il Ministro poteva chiederlo agli avvocati, agli imputati. A me sembra davvero strano questo suggerimento: il Ministro guardasigilli che, per conoscere determinati atti, peraltro già divulgati dalla stampa, si debba rivolgere a dei privati cittadini e non si possa rivolgere all'autorità giudiziaria se non correndo addirittura il rischio di essere incriminato.

Ora, tutto questo io non l'ho detto, onorevoli senatori, per difendere la legittimità del mio specifico operato, ma soltanto perchè dobbiamo tener ben chiaro tutti che il funzionamento e l'equilibrato sviluppo delle istituzioni sono affidati in primo luogo allo spirito di collaborazione tra i vari poteri dello Stato.

In questo caso non si è tenuto nel debito conto che la funzione di collegamento in fondo fra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato, che è riservata dalla Costituzione al Ministro della giustizia, serve in primo luogo a mettere gli altri poteri in condizioni di esercitare le attribuzioni che ad essi istituzionalmente assegna l'ordinamento costituzionale. E serve in particolare a mettere in condizione lo stesso Parlamento, anche a seguito di quelle sollecitazioni che possono nascere da episodi concreti, di prendere le iniziative che ritenga opportune anche per modificare la legislazione vigente.

La mia iniziativa perciò, lungi dal rappresentare una interferenza indebita o un attentato addirittura alla indipendenza e all'autonomia della magistratura, costituiva l'unico strumento che avevo legittimamente a disposizione per far fronte alle mie responsabilità e insieme per permettere al Parlamento l'esercizio delle sue attribuzioni costituzionali.

Onorevoli senatori, in una sentenza del 1975 la Corte costituzionale, occupandosi del

potere della Commissione inquirente di chiedere alla autorità giudiziaria la trasmissione di atti processuali, ebbe a chiarire che l'esercizio di tale potere non intacca l'indipendenza della magistratura proprio perchè è legittimato dalla Costituzione e mira anzi a garantire l'indipendenza del potere politico contro ogni indebita ingerenza o preclusione.

Quando fu depositata quella sentenza fu chiesto a me, allora presidente della Corte costituzionale, di esprimerne in sintesi il significato e la portata. Ricordo pressochè le testuali parole che allora ebbi a pronunciare. Io dissi: questa sentenza garantisce certo l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, ma nel contempo garantisce anche l'indipendenza del nostro Parlamento.

Con ciò io intendevo dire che anche il rifiuto di comunicazioni dovute, in quanto preclude quelle conoscenze che costituiscono presupposto per l'esercizio di attribuzioni costituzionali, comporta la violazione di queste.

Da tempo in dottrina e in giurisprudenza si è superata la vecchia interpretazione secondo la quale invasione di competenza ci sarebbe soltanto quando un potere esercita competenze spettanti ad altro potere. Invece siamo pervenuti faticosamente in dottrina e in giurisprudenza ad una diversa definizione secondo la quale c'è violazione delle competenze anche quando uno dei poteri esercita le proprie competenze illegittimamente in modo tale da violare le competenze che fanno capo all'altro potere.

Analogamente a quanto ho detto a proposito di questa sentenza del 1975 e per le stesse ragioni io non posso che ribadire, con riferimento all'episodio del quale ci occupiamo, ma enunciando qui principi che devono valere sempre, che l'esercizio dei poteri del Ministro, trovando il proprio fondamento nella Costituzione, non poteva affatto compromettere l'indipendenza del giudice, ma era invece diretto a consentire l'esercizio di autonomi poteri costituzionali che proprio il giudice con il suo rifiuto ha finito con l'ostacolare.

Dopo queste precisazioni e proprio a causa del rifiuto oppostomi, io non posso nul-

la aggiungere circa lo svolgimento dei fatti e del processo che già non si conosca, non so se in modo corretto o in modo distorto, attraverso la stampa. Tuttavia io non posso fare a meno di rilevare che questo episodio riporta ancora una volta il discorso sui poteri del giudice in ordine alla libertà personale degli indiziati e degli imputati.

Questo è un tipo di considerazione, credo, pertinente al discorso che stiamo svolgendo e alle vicende delle quali ci occupiamo.

Già altra volta ho avuto occasione di dichiarare che l'istituto della carcerazione preventiva, prevista dalla Costituzione entro i rigorosi limiti che discendono soprattutto dal principio di presunzione di non colpevolezza, non può mai assumere il significato e la funzione di condanna anticipata, sia pur provvisoria. È un principio che i nostri giudici devono osservare nel rigoroso rispetto della legge e della Costituzione.

Da tempo la Corte costituzionale ha identificato le sole ragioni che possono legittimare la privazione della libertà: pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, pericolosità del soggetto; di talchè possiamo ben dire che il criterio che troviamo enunciato nel n. 54 della legge-delega per la riforma del processo penale non è un criterio innovativo ma enuncia invece una regolamentazione che dobbiamo ritenere già operante nel diritto vigente attraverso il combinato disposto delle norme processuali e delle norme costituzionali.

È di tutta evidenza che l'autorità giudiziaria può e deve usare i poteri restrittivi della libertà personale solo in presenza dei presupposti che li legittimano ed è suo dovere, nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, dare al provvedimento adeguata motivazione. È altrettanto evidente allora che quando l'autorità giudiziaria adotta provvedimenti restrittivi al di fuori delle ipotesi nelle quali essi sono consentiti, grave è la violazione dell'ordine giuridico.

È compito del legislatore — e parliamo anche quindi di noi — predisporre gli strumenti idonei a verificare rapidamente la sussistenza effettiva dei presupposti delle misure restrittive della libertà in sede di modifica legislativa, cioè demandando il con-

trollo a tempi ravvicinati sempre ad organi giurisdizionali e, poichè i rimedi che oggi sono previsti dall'ordinamento non appaiono in verità del tutto adeguati alle esigenze di fondo di questa problematica, si avverte oramai pressochè generalmente la necessità di valutare la possibilità di dar vita ad un controllo giurisdizionale collegiale nello spirito del criterio direttivo enunciato in proposito dalla legge-delega della riforma del codice processuale; una esigenza, questa, che evidentemente è più viva in relazione ad episodi, come quelli che hanno dato vita al processo penale, a cui si riferiscono le interpellanze e a numerosi altri episodi che accadono nel nostro paese. Si tratta di episodi che richiamano la nostra attenzione anche su altri problemi, quali quelli inerenti alla riforma del codice penale militare e alla revisione dell'attuale disciplina concernente i cosiddetti delitti di opinione: sono problemi che sono già all'esame del Governo e che dovranno essere risolti nel modo più appropriato anche per evitare che possano nel futuro accadere altri episodi anacronistici e in contrasto con la coscienza sociale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, credo di essermi attenuto all'impegno di una serena, obiettiva valutazione delle vicende delle quali questa sera ci occupiamo.

Concludendo, mi limito a ribadire che le richieste da me rivolte all'autorità giudiziaria, strumentali rispetto all'esercizio di attribuzioni costituzionali, non rappresentano un'interferenza in attività riservata ai titolari di funzioni giurisdizionali e a ribadire che il rifiuto immotivatamente opposto costituisce violazione dell'ordine delle competenze costituzionali. Di quanto è accaduto ho dato informazione, per dovere di correttezza, al Consiglio superiore della magistratura; mi sono astenuto dal prendere ogni altra iniziativa prima di avere avuto la possibilità di riferire al Parlamento in termini obiettivi la delicata questione e anche da questo dibattito — sono certo — potrò trarre motivo di approfondita e ulteriore riflessione. *(Vivi applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).*

L U B E R T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U B E R T I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo persuasi che non vi è atto — compiuto da un qualunque organo dello Stato — che possa sottrarsi, in quanto tale, al giudizio politico del Governo e del Parlamento. Reputiamo quindi di non consumare un torto ai danni di un magistrato ferendone l'autonomia e l'indipendenza, al momento in cui intendiamo valutare politicamente il modo con il quale questi eserciti o abbia esercitato la attività giurisdizionale. Il nostro ordinamento, ancora straripante di lacune, non consente tuttavia di affermare che vi siano zone dello Stato protette da una sorta di irresponsabilità garantita. È singolare che il dottor Alibrandi, il magistrato al centro della nostra attenzione in quest'Aula, si dolga dei giudizi critici della gente, dei non lievi rilievi della stampa, delle dichiarazioni dure dei difensori degli arrestati, dell'interesse, dell'apprensione e della solerzia del Ministro di grazia e giustizia. La reazione nervosa, talora scomposta, dello stesso magistrato rafforza, anzi, il convincimento di coloro, e sono molti, che con preoccupazione e senso di responsabilità si domandano e si interrogano sull'opportunità che il giudice Alibrandi seguiti ad essere impegnato in così delicati uffici, quali sono senza dubbio le sedi e i luoghi della istruttoria penale nel tribunale della capitale d'Italia. Di questa Roma cioè percossa e assalita da criminali feroci politici e comuni, contro i quali occorrerebbero, anche da parte degli uffici inquirenti, più consapevolezza e maggiore attitudine a colpire con la tempestività dovuta e con un più accelerato ritmo nella definizione delle pendenze nella specifica materia, di cui mai uffici e singoli magistrati romani, salvo rare eccezioni, hanno potuto menar vanto.

In questo ambito vanno pesati e giudicati politicamente gli atti del giudice e le sue reazioni a chi gli chiede conto di certe aberranti anomalie del suo comportamento, non perfettamente equilibrato sul piano giudi-

ziario. Ottantanove mandati di cattura per delitti di opinione, incollati alla meglio ad una pretesa associazione per delinquere a dir poco grottesca; una discriminazione all'interno dei presunti responsabili più che sospetta, quale frutto velenoso di un esercizio del potere giudiziario tarmato evidentemente dalla propria collocazione politica ed ideologica, a tutti nota, a Roma e altrove; grossolanità di comportamento: ci riferiamo alla indecorosa rincorsa al carcere di uno degli arrestati, il professor De Finetti, per liberarlo qualche ora dopo l'esecuzione del mandato! Sono fatti che suscitano tensione e un clamore indignato e giusto. Che cosa si dovrebbe fare? Stare zitti? Rispettare l'indipendenza, l'autonomia della magistratura non significa abdicare ad un qualunque intervento. Non ci sentiamo dei ficcanaso se cominciamo a guardare più intensamente questo tipo di magistrati: magistrati che subiscono il fascino del ritorno indietro, quando ogni manifestazione di dissenso era vilipendio, quando le cose della giustizia costituivano appannaggio di specialisti o addetti, quando nei santuari o pretesi tali del giure si sono consumate cocenti parzialità e perpetrate ingiustizie palesi e dolenti storiature in danno di tanti e tanti cittadini!

Occorre che ricordiamo a tutti che chi ha l'ardua vocazione del giudicare in Italia non lo fa per graziosa investitura di un sovrano, ma trae la sua legittimità dal popolo ed è in nome del popolo italiano che egli giudica o dovrebbe giudicare, ed è su questo fondamento che si producono o si dovrebbero produrre gli atti giurisdizionali, anche quelli di restrizione della libertà personale. Perchè adontarsi dunque — e con quanta scompostezza verbale e con quanta pretestuosità — se alcuni avvocati difensori chiedono che un certo comportamento, che abbiamo descritto, sia sottoposto al vaglio del Consiglio superiore della magistratura? Perchè fare la vittima, la parte del magistrato intralciato nel suo lavoro e offeso nelle sue prerogative, del giudice senza macchia ma non senza paura che chiede solidarietà, quando il Ministro guardasigilli, nell'esercizio di un dovere, e non solo di un diritto, costituzio-

nalmente garantito, intende interessarsi del fatto, anche ai fini disciplinari (e non solo per quelli), nell'ambito della posizione che il Ministro stesso occupa nell'ordinamento costituzionale in base agli articoli 107 e 110 della Costituzione?

Se il lavoro non è ben fatto e delle prerogative si è fatto un uso distorto, c'è chi crede veramente che occorrerà aspettare una riforma dell'ordinamento giudiziario sulla responsabilità civile e penale del magistrato per poter dire una parola? O si pensa che si deve intervenire solamente sui giovani pretori che hanno disturbato i potenti e i magistrati del contrassalto di destra debbono essere lasciati in pace, in omaggio alla divisione dei poteri?

Avviandomi alla conclusione, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presenti le lamentazioni costituzionali, ma non ci persuadono. I rapporti tra i poteri dello Stato, pur nel garantismo che vogliamo difendere, non sono quelli che qualcuno qui ha voluto richiamare. È compito di chi difende la Repubblica intervenire là dove ad essa si attenti, sempre e in ogni caso, anche quando chi opera lo fa con la toga, una toga che noi vogliamo sempre meno di piombo, sempre più trasparente, sempre meno confiscata al giudizio di milioni di uomini e di donne.

Per queste ragioni non siamo totalmente soddisfatti, anche se ottima è l'analisi giuridica che ha fatto il Ministro; cogliamo però ancora della timidezza nel tirare le conclusioni. Era l'occasione per parlare chiaro e forte alla magistratura e a questa magistratura romana. Era il momento di dire — e voi dovete farlo, signori del Governo — che non vi sono nell'ordinamento dei semidei immuni da tutto e da tutti, satrapi dal potere illimitato, svincolati da ogni intervento possibile dello Stato, che lo Stato non vuole essere spettatore ma protagonista sensibile e avvertito.

Così si restituisce fiducia e prestigio a quei magistrati di Roma e del resto d'Italia, che sono la stragrande maggioranza, che fanno il loro dovere e non amano le interviste facili nè il divismo d'accatto.

Ad Alibrandi, magistrato di Roma, di quella Roma che ha subito ed accettato passivamente gli insabbiamenti, che oggi scontiamo, di un Carmelo Spagnuolo, di quella Roma che ha ingoiato le bobine sparite, i rinvii artefatti dei processi per delitti contro le istituzioni, le sommersioni ed i seppellimenti di istruttorie roventi contro fascisti e violenti di ogni risma, tutti nemici della democrazia, a questo giudice occorreva promettere, con solennità, qui in Parlamento, che per le sue sortite avremmo fatto del tutto per non lasciarle fuori di un rigoroso e tempestivo esame da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Per queste ragioni siamo solamente in parte soddisfatti della risposta, pur avendo apprezzato le novità del discorso del Ministro che ci fanno meglio sperare per il futuro. Ma la parziale soddisfazione non ci impedisce di esprimere la nostra solidarietà, questa sì totale, al Ministro di grazia e giustizia. *(Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

R O M A N Ò. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N Ò. Signor Ministro, le diamo atto che, nonostante una comprensibile amarezza personale, ella ha parlato con assoluta serenità e con profonda consapevolezza dei rapporti che devono intercorrere tra gli organi costituzionali.

Noi siamo d'accordo sull'interpretazione che lei ne ha dato nel suo discorso di stasera; e, per quanto riguarda gli aspetti più incresciosi del caso di cui stiamo dibattendo in quest'Aula, esprimo a lei, signor Ministro, la piena solidarietà del Gruppo a nome del quale parlo.

L'interrogazione che abbiamo presentato è abbastanza diffusa e articolata perchè sia necessario aggiungere ulteriori illustrazioni. Desidero soltanto dire che, presentandola, abbiamo inteso esprimere la nostra preoccupazione particolarmente su uno dei significati dell'episodio che, per le circostanze in cui avviene e in quanto contribuisce ad ap-

pesantire il clima già gravemente drammatico della nostra vita civile, porta in sé una carica di provocazione psicologica e politica che vogliamo vivamente deplorare. È un momento della nostra storia che ci chiama ad affrontare con una grande pazienza della ragione problemi di estrema complessità e difficoltà e vorrei che tutti coloro che sono titolari di un potere lo esercitassero con il senso di responsabilità professionale e politica che il momento esige.

Pensiamo che questo non sia avvenuto nel caso che forma l'oggetto della nostra interrogazione perchè gli arresti subito revocati, il numero dei cittadini privati o minacciati di privazione della libertà personale (una vera e propria retata), il perseguimento di comportamenti che sono in realtà l'espressione di libere opinioni, tutto questo connota l'iniziativa del giudice romano come una iniziativa fondamentalmente ideologica contro la quale abbiamo il dovere di prendere una posizione fermamente e nettamente contraria, mettendone in risalto la pericolosità e l'ambiguità tanto più gravi in un momento come questo. Riteniamo non solo legittimo, ma doveroso, l'intervento del Ministro inteso ad esercitare il suo diritto-dovere di alta sorveglianza sull'attività di un magistrato, in piena coerenza con il dettato costituzionale e con le specifiche norme dell'ordinamento giudiziario.

T E D E S C H I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T E D E S C H I. Signor Presidente, sarò ingenuo, ma non finisco mai di stupirmi, e stasera in modo particolare, quando sento un membro del Governo parlare qui con così grande dottrina, mentre, quando esco fuori, constato, a fronte di questa così grande dottrina, lo stato miserevole della nostra società nazionale. C'è una grande disparità tra la bellissima illustrazione del Ministro e quella — me lo consenta, perchè non è un termine molto parlamentare — che è la schifezza della giustizia italiana oggi.

e non si capisce come mai ci sia questa sfasatura.

Nell'intervento del collega che mi ha preceduto ho sentito un'espressione che mi ha molto colpito e che io condivido, che è quella dell'invito alla prudenza, alla « pazienza della ragione ». Ma chi l'ha esercitata? Sono convinto che se, onorevole Ministro, nell'azione del giudice romano erano presenti anomalie che tutti potevano vedere (i mandati di cattura revocati, l'arresto di De Finetti eccetera), ella poteva, volendo, iniziare l'azione giudiziaria anche senza quel fonogramma, che ha assunto un carattere preciso, sia per il fatto del fonogramma in se stesso, sia per il momento in cui è stato spedito, un carattere di interferenza politica: è questo che lei, nonostante la sua esposizione dottrinarmente così brillante e perfetta, non è riuscito a cancellare.

Ma la seduta di questa sera è assai importante per quello che lei ha qui detto (mettiamocene a capo del letto certe cose, prima di venire a discutere qui certi problemi) perchè finalmente abbiamo saputo questa sera che il segreto istruttorio « ha un carattere essenzialmente relativo », mentre per noi, ogni volta che ci siamo trovati a chiedere notizie su quanto succedeva in procedimenti che facevano capo a magistrati dal rosso acceso al rosa, questo segreto istruttorio era uno sbarramento invalicabile: il Governo non sapeva niente e non poteva dire niente. Questa sera abbiamo appreso dalle sue testuali parole — e lei ha esposto questo con grande fermezza — che i magistrati in sostanza sono una specie di vigilati speciali. Lei ha detto: il Ministro ha « potere di vigilanza sui magistrati »; ma c'è modo e modo di esprimere questo concetto. Fino adesso, ogni volta che in Parlamento abbiamo cercato di sapere qualche cosa sul comportamento di certi magistrati, dal rosso acceso al rosa, i magistrati erano intoccabili.

Aggiungo un'altra cosa, signor Ministro (e lo dico anche al collega Labor). Perchè stupirsi delle istruttorie che durano due anni e dei mandati che arrivano un anno e mezzo dopo? Sembra che non leggate i giornali, che non sappiate quello che suc-

cede nei tribunali italiani. E forse questo un caso particolare? Ma questa è la norma, purtroppo!

Ma ciò che mi preoccupa vivamente è aver trovato nelle parole del Ministro una singolare rispondenza di accenti con quanto era stato detto da altre parti circa il fatto che in sostanza gli 89 perseguiti dal giudice romano hanno commesso dei reati, se li hanno commessi, che oggi non sono più tali. (*Cenni di diniego del ministro Bonifacio*). Lei ha parlato di « mutamento della società », il senatore Labor ha detto che nel frattempo sono state approvate delle leggi che li hanno superati eccetera. Ora, da cittadino qualsiasi, ignorante del diritto come sono, io ritengo che Stato di diritto significhi che la legge è certa: io so che è quella e fin quando chi può modificarla, cioè il Parlamento, non la modifica, il giudice ha il dovere di applicarla.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho detto altra cosa.

TEDESCHI. Lei me lo chiarisce e io sono felicissimo di questo. Quel suo riferimento a certe iniziative giudiziarie che ignoravano « i mutamenti sopravvenuti nella società » dava in sostanza, però, sul piano generale del concetto, una rispondenza alle cose che ho detto.

Così pure per il regolamento di disciplina: il regolamento di disciplina può essere vecchio quanto vi pare, ma ancora non è entrato in vigore quello nuovo; e finchè non è entrato in vigore quello nuovo chi fa l'ufficiale, chi fa il sottufficiale, chi fa il caporale, ha il sacrosanto dovere di farlo rispettare. Se non lo fa, commette un'infrazione; e chi si sottrae a quel regolamento commette lui stesso una infrazione.

Ecco, di questo sono soprattutto preoccupato: cioè che si stabilisca il principio secondo cui chi in sostanza predica certe cose che sono contro la legge vigente, siccome col sistema giudiziario italiano viene processato con due, tre, quattro anni di ritardo, a un certo momento se la cava, perchè la società è cambiata, la legge è cam-

biata. Una volta accettato questo principio, può anche darsi che fra tre o quattro anni sparare alle gambe dei democristiani non sia più reato: anzi, magari gli danno pure la pensione. E allora, chi è denunciato oggi fra quattro anni non dovrà più essere processato, perchè sarebbe una ingiustizia.

Vorrei dire all'onorevole Ministro — e mi rivolgo anche al collega comunista, che ha giustamente ricordato la situazione del tribunale di Roma — che tutti noi saremmo molto più tranquilli se, invece di prendere iniziative come questa di cui stiamo discutendo, egli facesse un'azione a fondo nei confronti di questa giustizia romana, in cui la politicizzazione è arrivata a limiti esasperati. Perchè è vero che c'è il giudice di destra, ma è vero che c'è anche il giudice gruppettaro, è vero che c'è il giudice comunista ortodosso, ma è anche vero che c'è il giudice democristiano; e, morale della favola, il cittadino qualsiasi, se gli rubano una bicicletta, prima di fare una denuncia che lo porta in pretura si informa di come la pensa il pretore, altrimenti rischia di essere condannato lui. Questo è lo stato d'animo della gente.

Capisco che a Roma confluiscono tutti i procedimenti che hanno una importanza politica e capisco quindi che ogni forza politica cerchi di conquistare all'interno della giustizia romana il suo uomo, o i suoi uomini; ma è questo, signor Ministro, che dovrebbe soprattutto preoccuparla. Spero che su questo punto ella voglia manifestare quella determinazione che secondo me, in questo caso, ha manifestato con troppa e sospetta energia.

Mi dichiaro insoddisfatto e la saluto.

L A B O R. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A B O R. Vorrei ringraziare innanzitutto il collega Coco per la lezione sulla autonomia e sulla indipendenza della magistratura che egli ci ha fatto. Ritengo che abbiano ragione gli inglesi quando dicono che *information is power*; qui informazione,

nel caso concreto di cui parliamo, è un dovere. Posso comunque assicurare il senatore Coco che egli troverà me e tutti i socialisti sempre al suo fianco qualora un qualsiasi giudice, anche definito di sinistra o che si onori di opinioni di sinistra, prevaricasse e discriminasse nell'applicazione della legge. Lo posso assicurare di questo.

I fatti che ho esposto non sono opinabili; sono come le patate sul mercato: o esistono o non esistono. O esistono, e io ho il diritto e il dovere di esporli qui al Senato, oppure vanno adeguatamente contestati. In parte, essi sono stati confermati anche dal signor Ministro, oltre ad essere noti all'opinione pubblica, e dimostrano che di delitti di opinione si tratta e non di altro.

Nell'esercito tedesco (non voglio svincolare e non prendermi le mie responsabilità per quello che penso e per quello che ho detto, senatore Tedeschi) la democrazia è realizzata in modo molto maggiore che nell'esercito italiano: e si tratta di un esercito disciplinatissimo.

Vorrei introdurre, per un attimo, un concetto che (per fortuna sono uno dei pochi non avvocati qua dentro) è questo: la legge non è un fossile da rispettare religiosamente; o non è solo questo: la legge è come un vestito che si fa man mano — siamo qui per questo — per una società che, in Italia, è in profonda trasformazione non solo nei consumi ma anche nei costumi, dove maturano anche nelle coscienze delle masse nuovi diritti civili. Il che non vuol certo dire che si abbia il diritto di violare la legge esistente; non vuol dire — nè io l'ho detto — che i giudici non debbano applicare la legge o che i giovani non abbiano il dovere di rispettare la legge esistente.

È in questo spirito che prima avevo parlato. Vorrei ringraziare, concludendo, il Ministro; però vorrei anche sottolineare un punto: quanto è stato detto in dottrina va realizzata adesso nella prassi. Ciccionesere è stato interrogato e liberato subito; Taviani ha il diritto di venire interrogato, mentre è tuttora incarcerato senza essere stato sentito.

Il Senato non può solo auspicare, come veniva detto, che il giudice Alibrandi, qualora sia responsabile di quanto ha fatto contro il giudice Marrone, venga censurato, perchè è in corso un'azione penale contro il giudice Alibrandi. A mio avviso il Senato può invece auspicare che il giudice Alibrandi si assuma per direttissima le sue responsabilità, interroghi il giovane Taviani chiedendogli se ha fatto parte o no dei proletari in divisa e se i proletari in divisa erano o no un movimento organizzato all'interno di Lotta continua e, qualora ottenga la stessa risposta che ha ottenuto da CiccioMessere, liberi Taviani come ha liberato CiccioMessere, non motivi cioè ideologicamente la carcerazione che egli ha voluto mantenere, discriminando il « marxista » Taviani, come egli ha dichiarato.

Ritengo che nessun giudice sia *legibus solutus*, come penso che nessun giudice — è un'altra osservazione estemporanea — possa essere non politicizzato.

Quei vecchi cadenti, che facevano i giudici magari dormendo sulla sedia e poi si svegliavano credendo di poter freddamente applicare il codice, non intelligenti, non aperti ai problemi reali degli uomini e della società in cui vivevano, che si lavavano le mani come Ponzio Pilato e citavano le leggi come Azzecagarbugli; quei giudici io non auspico che ritornino nel nostro paese. Prendo atto che anche i giudici oggi sono politicizzati, e da loro, da tutti loro voglio solo il rispetto della legge anche nell'espletamento del loro magistero.

Ritengo quindi, concludendo, onorevole Presidente e onorevole Ministro, che qui occorra celermente sottoporre la grave questione al Consiglio superiore della magistratura, al procuratore generale della Corte di cassazione e — perchè no? — alla Corte costituzionale, per un giudizio di competenza per quanto è avvenuto di assai grave nei rapporti tra il Parlamento, signor Ministro, verso cui lei è tramite, e il giudice Alibrandi. Prema il Senato, almeno con la sua morale disapprovazione e con ferma sollecitazione, perchè il giudice Alibrandi acceleri il compimento semplice del suo elementare do-

vere che, a mio avviso, è quello di interrogare e scarcerare, per quello che so, anche il giovane Taviani alla pari di CiccioMessere.

C O C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la nostra interpellanza non era rivolta nè a formulare nè a sollecitare un giudizio sull'operato del Ministro. Tuttavia dobbiamo apprezzare, se ce ne fosse bisogno, la risposta che ha dato nel merito, per così dire, il Ministro, per la puntuale precisione con la quale ha informato il Parlamento del suo operato.

Peraltro non meno ci potevamo e dovevamo aspettare da un Ministro che, oltre ad essere un insigne studioso di diritto costituzionale, come giudice e come presidente della Corte costituzionale ha molto e positivamente contribuito all'evoluzione democratica del paese e al giusto rapporto tra i poteri dello Stato.

Debbo aggiungere — e questa vale come osservazione personale — che ritengo che tutte le norme sul segreto debbano essere interpretate in uno Stato democratico restrittivamente e non estensivamente, perchè è interesse primario di tutti i cittadini e soprattutto del Governo e del Parlamento conoscere in che modo si eserciti qualunque pubblica funzione.

Per quanto poi riguarda la nostra interpellanza e cioè i rapporti tra poteri dello Stato e soprattutto tra magistratura, Governo e Parlamento, non ritengo di aver fatto una lezione, non ne avrei nessuna competenza, nè me la vorrei arrogare; soltanto ho espresso alcune opinioni, che sono punti fermi della posizione del mio partito in questa materia e che ritengo debbano essere punti fermi delle posizioni di tutti i partiti. E perciò ho veramente piacere che il senatore Labor li abbia ribaditi, anche se io non avevo alcun dubbio nè sulla posizione del suo partito nè sulla posizione degli altri partiti democratici.

Ho ascoltato con vivo interesse e con sincero apprezzamento il pensiero del Ministro sul rapporto tra indipendenza della funzione giurisdizionale da una parte e, dall'altra, iniziativa dell'azione disciplinare e potere di vigilanza che compete al Ministro per poter svolgere l'azione disciplinare. Non ho invece gradito che si parlasse — se ho ben capito — di « schifezza della giustizia » in Italia: non perchè la parola non propriamente elegante mi abbia colpito per la sua, ripeto, scarsa eleganza, ma perchè non ritengo nè giusto nè opportuno che si formuli un giudizio così grave e così immotivato su tutta la magistratura e su tutta la giustizia italiana. Così come non ritengo nè giusto nè opportuno che si formulino giudizi egualmente immotivati e negativi sulla magistratura romana, come se tutti i magistrati romani fossero corrotti, compromessi o compromissibili con partiti e centri di potere, come se le chiacchiere per cui ogni cittadino prima di essere giudicato s'informa sul colore politico del magistrato, invece di essere tali, fossero veramente dei fatti accertati e pienamente provati.

Debbo prendere atto con profonda soddisfazione di quanto ha detto il Ministro sull'autonomia e sull'imparzialità del magistrato. È giusto che il magistrato, non solo deve essere, ma deve apparire imparziale. Ma è ugualmente giusto che, per giudicare sulla parzialità o imparzialità del magistrato, non compete nè al Ministro, nè a quelli che una volta erano chiamati superiori gerarchici e neppure al Consiglio superiore della magistratura un potere di sindacare, modificare o colpire con sanzioni il merito dei provvedimenti giurisdizionali, quando tali siano veramente; è anche giusto però che la società sia garantita sul fatto che i magistrati svolgano con imparzialità i loro compiti. È giusto, quindi, che i magistrati abbiano in tal senso dei precisi doveri e che, quando violano questi doveri, debbano essere puniti o con l'azione penale, se del caso, o con l'azione disciplinare.

È pertanto giusto che i magistrati anzitutto operino rigorosamente nell'ambito delle proprie competenze e che nessuno invada

le competenze altrui perchè ritiene che il magistrato competente non svolga bene il proprio compito. È pure giusto che i magistrati siano obbligati all'esercizio di quelle attività che la legge affida alle loro competenze e che, quando i magistrati questo non fanno, debbano essere sottoposti, come ho detto, oltre che, in casi estremi, all'azione penale, anche all'azione disciplinare e che a tal fine competa al Ministro un potere di vigilanza, senza che per ciò i magistrati siano dei vigilati speciali.

Vorrei aggiungere qualche breve considerazione sulla carcerazione preventiva. Anche qui sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il Ministro. La carcerazione preventiva non deve essere nè un surrogato, nè l'acconto della pena che dovrebbe essere data dopo il giudizio definitivo sulla responsabilità dell'imputato. È pertanto giusto che il magistrato, quando emette un provvedimento sulla libertà personale dell'imputato, lo faccia soltanto nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge e lo motivi in maniera adeguata, come purtroppo — debbo confessarlo — qualche volta non avviene (ancora i magistrati motivano con maggiore diligenza e con maggiore impegno magari un processo che riguarda una lite per finestre, luci e vedute, anzichè un provvedimento sulla custodia preventiva).

È pure giusto quanto è stato detto sulle riforme che il nuovo codice di procedura penale, senza peraltro innovare, ma razionalizzando quanto vi è oggi nella legislazione vigente, si propone di introdurre nel nostro ordinamento positivo.

Vorrei però aggiungere soltanto una considerazione della quale il Parlamento e il Governo dovrebbero darsi grandemente carico. Non è una considerazione nuova, è vecchissima; però, proprio in questo momento, mentre da un dibattito sull'operato di un magistrato e del Ministro viene in considerazione il problema della carcerazione preventiva, dobbiamo ricordare che oggi tale problema è gravemente drammatizzato dalla lunghissima durata dei processi e che fin quando i processi dureranno molto, qualsiasi garantismo processuale sulla carcerazione

zione preventiva o sulla concessione della libertà provvisoria darà luogo a gravissimi inconvenienti. Non svelo un segreto di ufficio e spero di non essere imputato se dico questo: molte volte i magistrati si pongono drammaticamente il problema se sia giusto o meno mantenere la carcerazione preventiva per determinati tipi di reato o di rei (per esempio, per i furti di una certa gravità); infatti, da una parte sembra iniquo tenere in stato di custodia preventiva per lungo tempo questi imputati, che molte volte sono ragazzi appena maggiorenni, e, dall'altra, se si concede la libertà provvisoria, si determinano effetti negativi quali il riasorbimento in ambienti che possono spingerli a commettere altri ed eguali reati.

Per arrivare ad una conclusione, il punto importante è questo: è giusta la riforma alla quale noi tutti tendiamo e che dovrebbe risolvere sul piano istituzionale molte incongruenze attuali dalle quali vengono fuori, qualche volta, anche senza la cattiva volontà dei magistrati, effetti negativi; ma dobbiamo auspicare che al massimo di garantismo processuale, per quanto attiene alla libertà personale dell'imputato, debbano corrispondere processi rapidi ed essenziali nei quali si sciogla al più presto possibile — anche se non evidentemente in maniera frettolosa — il nodo drammatico della colpevolezza o dell'innocenza.

Dopo questo breve *excursus* che mi sono permesso perchè ritengo l'argomento connesso con quello che trattiamo, ribadisco quanto ho detto precedentemente: da parte nostra non c'era nessuna richiesta di chiarimenti al Ministro; quanto egli ha detto ci pare che possa essere apprezzato da tutti per la puntualità e la correttezza delle sue espressioni, che riproducono la probità e la correttezza del suo operato. Abbiamo preso atto con viva soddisfazione di quanto egli ha detto e di quanto quindi il Governo ha detto per sua bocca sull'indipendenza della funzione giurisdizionale e sul significato che questa deve avere, cioè sul fatto che Governo e Parlamento oggi ribadiscono quelle scelte che la Costituzione ha fatto quando ha disciplinato la funzione della magistratu-

ra nel rapporto con gli altri poteri dello Stato.

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L O , segretario:

GIOVANNETTI, MAFFIOLETTI, GUARINO, MERZARIO, BERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che sin dallo scorso luglio sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* i primi decreti di soppressione riguardanti dieci enti pubblici, in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e che tali decreti entreranno in vigore il 1º gennaio 1978;

che nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla pubblicazione dei suddetti decreti non sono stati ancora emessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 70, i decreti di ricollocazione del personale, determinando tra i lavoratori uno stato di disagio e di incertezza che va sempre più accentuandosi a mano a mano che si approssima la scadenza del 1º gennaio 1978,

per conoscere se il Governo non intenda procedere con la massima tempestività, e comunque entro il 31 dicembre 1977, ad emettere i decreti di ricollocazione del personale garantendo il più possibile il rispetto delle esperienze e della professionalità dei lavoratori, e in ogni caso assicurando che non si determinino periodi di interruzione dell'attività lavorativa.

In questo quadro, visto che il decreto di soppressione dell'ente CIVIS prevede l'affidamento in gestione delle strutture della Casa internazionale dello studente all'Opera universitaria di Roma, si chiede anche di sapere se non si intenda rispettare la chiara in-

dicazione che ne emerge e disporre la ricollocazione del personale operaio e amministrativo impiegato nella Casa alle dipendenze dell'Opera universitaria, garantendo così la possibilità di continuare ad erogare servizi di primaria necessità ai 400 studenti fuori sede attualmente ospitati nella suddetta struttura. (2-00160)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , segretario:

RUFFINO. — *Ai Ministri della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia, riportata da organi di stampa specializzati, secondo cui è intendimento del Ministro della marina mercantile di assegnare i finanziamenti portuali esclusivamente ad otto porti, ritenuti di preminente interesse nazionale, e che gli otto porti sarebbero quelli di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Bari, Venezia e Trieste;

quali sono i veri motivi di tali indicazioni se non quelli di preconstituire ingiustamente una corrente di opinione in favore di scali portuali che non hanno certo i requisiti previsti per assurgere a porti di preminente interesse nazionale a danno di altri che tali caratteristiche hanno e per la loro posizione strategica e per i traffici in atto.

Ritenuto che è da condividere totalmente l'orientamento del Ministero della marina mercantile di non disperdere e polverizzare gli interventi, ma di concentrarli massicciamente ed in modo programmatico su alcuni essenziali porti italiani, si chiede altresì di sapere quali iniziative e determinazioni siano state assunte in relazione al progetto pilota dei porti liguri, presentato da tempo dalla Regione Liguria, tenendo conto che l'esclusione del porto di Savona-Vado dai finanziamenti statali vanifi-

cherebbe ogni sforzo di programmazione nel campo economico e dei trasporti. Tale esclusione infatti bloccherebbe la realizzazione della prima fase del progetto per Vado che deve necessariamente procedere in parallelo con la realizzazione della fase del progetto per Voltri, rappresentando ambedue le infrastrutture portuali di Genova-Voltri e di Savona-Vado una premessa indispensabile per dar vita ad un sistema coordinato in Liguria e ad un sistema integrato dei porti per il Tirreno che sia competitivo nei confronti dei maggiori scali esteri, e, in particolare, di quello di Marsiglia.

(3-00812)

COLELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerato che, dopo la fase di « sperimentazione » della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulle norme per l'edificabilità dei suoli, è opportuno un ripensamento, atteso che, ferma restando l'esigenza della rigorosa repressione delle tendenze speculative in materia di costruzioni nei grandi centri, viene evidenziata la necessità di soddisfare, con adeguata flessibilità operativa, le esigenze edilizie dei comuni di medie e piccole dimensioni, al fine di evitare che una indiscriminata ed automatica applicazione di identiche norme di legge in situazioni assai dissimili per obiettive motivazioni, possa arrecare sotto il profilo sociale ed economico conseguenze ancora più negative dei guasti che si vorrebbero rimuovere;

riconosciuta la validità degli strumenti urbanistici a livello locale che, congiuntamente alla esauriente regolamentazione di tutti gli aspetti connessi all'intero arco evolutivo della dinamica delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, costituiscono, nell'ambito di una normativa-quadro a livello nazionale e regionale, strumenti di *jus speciale* effettivamente rapportati al contesto socio-economico;

constatata la stasi del settore edilizio in varie zone, con pregiudizievoli riflessi sulla occupazione e sull'economia in generale,

per conoscere se il Ministro non ritenga di:

a) promuovere l'auspicato adeguamento normativo di carattere generale che preveda

l'organico riordinamento e coordinamento della complessa materia urbanistica;

b) promuovere con urgenza l'adozione della normativa per il periodo-ponte, che tra l'altro eviti il livellamento e l'assimilazione di situazioni obiettivamente differenti, per intrinseche motivazioni.

(3 - 00813)

BACICCHI, GHERBEZ Gabriella, GIUST, LEPRE. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che, nella notte del 30 novembre 1977, l'abitazione dell'onorevole Cuffaro in Trieste è stata oggetto di un tentativo di incendio con possibili pericolosissime conseguenze per l'intero stabile e per le persone che vi abitano e che tale fatto criminoso si inserisce nel quadro di una lunga catena di gravi attentati ed episodi dello stesso genere, di chiara marca fascista, da tempo turbanti la città, segnando anzi sul piano qualitativo un crescendo preoccupante degli stessi, si chiede di conoscere quali misure sono state adottate per impedire l'ulteriore intollerabile protrarsi degli atti criminosi oggetto dell'interrogazione e per individuarne i responsabili assicurandoli alla giustizia.

(3 - 00814)

COLELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la normativa sulle sanzioni amministrative circa gli abusi edilizi di cui all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha dato luogo a dubbi di interpretazione per quanto concerne la casistica delle demolizioni;

considerato che non poche perplessità sussistono per l'applicabilità della predetta normativa nel caso di infrazioni poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata legge 28 gennaio 1977, numero 10,

per conoscere se il Ministro non ritenga di diramare particolareggiate istruzioni applicative della normativa di cui all'articolo 15 della menzionata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(3 - 00815)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BONAZZI, CARRI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il consorzio per i servizi sanitari tra i comuni di Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo e la provincia di Reggio Emilia, avendo assunto la gestione del Centro per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei bambini handicappati istituito dal comune di Reggio Emilia, ha chiesto al Ministero, con domanda del 28 febbraio 1975, di stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118, una convenzione per il funzionamento del predetto Centro, si chiede di conoscere per quale motivo non sia stata data ancora alcuna risposta e se il Ministro non intenda provvedere rapidamente all'accoglimento della proposta del Consorzio, apprezzando il contributo che, in tal modo, viene dato allo sviluppo di una adeguata assistenza all'infanzia handicappata.

(4 - 01518)

FERRALASCO, DALLE MURA, SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — (Già 2 - 00123).

(4 - 01519)

DALLE MURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

in base a quali valutazioni il suo Ministero, nel fare alla CEE richiesta di esenzione dal pagamento della tassa sulla produzione del latte per le zone montane e per le regioni del Mezzogiorno d'Italia, ha ritenuto di dover escludere completamente le zone dell'Italia centrale;

se le decisioni che il Ministero ha adottato per la scelta delle zone da privilegiare sono state precedute da un'opportuna verifica a livello di realtà regionale;

con quali iniziative intende rispondere alle istanze che le Regioni dell'Italia centrale avanzano in merito al provvedimento.

(4 - 01520)

GIOVANNETTI, GUARINO, MAFFIOLETTI, MERZARIO, BERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che nei confronti dell'ente « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi » (SPORTASS) è stata condotta un'indagine al fine di accertarne l'utilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 70 del 20 marzo 1975;

che il Comitato d'indagine istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha giudicato che le funzioni svolte dall'ente sono necessarie ai fini dello sviluppo civile e democratico del Paese, rilevando che la Cassa potrebbe essere utilmente assorbita dal CONI;

che la Commissione parlamentare ha invece espresso diverso avviso pronunciandosi all'unanimità per la soppressione della Cassa e per l'affidamento delle sue mansioni assicurative ad un ente *ad hoc*, ed in particolare all'INA;

che si è recentemente diffusa la notizia che la Presidenza del Consiglio dei ministri si appresterebbe ad emettere un decreto che riconosce il carattere di necessità dell'ente SPORTASS e che lo inserisce nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda sollecitamente por fine allo stato di incertezza in cui versa l'ente, che pesa negativamente sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sull'attività della Cassa, provvedendo all'emissione di un decreto conforme alle conclusioni cui è pervenuta la Commissione parlamentare.

(4 - 01521)

GIOVANNETTI, MERZARIO, GUARINO, MAFFIOLETTI, BERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che nei confronti degli enti « Istituto conservatore registri varietà prodotti sementieri » ed « Ente nazionale sementi elette » è stata condotta, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 70 del 20 marzo 1975, un'indagine al fine di accertarne l'utilità;

che il Comitato d'indagine istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha giudicato che le funzioni svolte dai due enti potessero più utilmente ed efficacemente essere svolte da altra struttura pubblica,

ed in tal senso ha predisposto schemi di decreti di soppressione degli enti medesimi sottoponendoli al giudizio della competente Commissione parlamentare;

che la Commissione parlamentare ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il Comitato d'indagine e si è pronunciata alla unanimità per la soppressione dei due enti;

che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 giugno 1977, ha approvato i decreti di soppressione di diversi enti, fra i quali i due enti oggetto dell'interrogazione;

che a tutt'oggi soltanto per questi ultimi due enti non sono ancora usciti sulla *Gazzetta Ufficiale* i decreti di soppressione, mentre sono stati pubblicati i decreti riguardanti gli altri enti esaminati nella richiamata seduta del Consiglio dei ministri;

che l'attività dei due enti citati appare caratterizzata più da una tendenza all'espansione che da una normale amministrazione e che, anzi, da quanto risulta agli interroganti, l'« Istituto conservatore registri varietà prodotti sementieri » avrebbe recentemente acquistato un'azienda agricola utilizzando la somma di lire 163.000.000 fornita allo scopo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se risponde al vero quanto afferma il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, senatore Marcora, in una lettera inviata al giornale « L'Informatore agrario », e cioè che il decreto di soppressione dell'« Ente nazionale sementi elette » è stato successivamente ritirato a seguito di una sua iniziativa;

ove ciò corrispondesse a verità, se non si ritiene che tale comportamento, di cui peraltro non sono affatto chiare le motivazioni, le procedure e le sedi in cui è stato deciso, risulti gravemente offensivo nei confronti del lavoro compiuto dalla Commissione parlamentare e delle conclusioni cui essa è pervenuta;

se non si ritiene di dover immediatamente adoperarsi affinché il decreto di soppressione degli enti « Istituto conservatore registri varietà prodotti sementieri » ed « Ente nazionale sementi elette » concluda il suo iter e venga tempestivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(4 - 01522)

D'AMICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di precarietà, di inadeguatezza e di assoluta inidoneità che caratterizza la Casa circondariale di Lanciano, in provincia di Chieti, e se da parte della competente Direzione generale del suo Ministero non si ravvisa la necessità di prevederne e di proporre l'abbandono programmando la realizzazione di un nuovo Istituto di pena.

Ricordato:

che si tratta di un antico convento la cui ubicazione non è oggi di per sé da considerare la più opportuna e che strutturalmente, e malgrado gli interventi modificativi operativi nel tempo, è da ritenere indiscutibilmente privo di funzionalità per gli usi cui è rimasto destinato;

che di recente per la migliore utilizzazione dei vani che sarebbero stati liberati vi è stato soppressa la sezione femminile non derivandone sostanziali benefici;

che pur risultando tecnicamente capace di ospitare 120 uomini, in effetti, dopo i tentativi di adattamento fattivi per l'apprestamento di servizi essenziali, non riesce a soddisfare le esigenze di non oltre 50 detenuti e che, alla luce della recente riforma penitenziaria, è da ritenere inidoneo anche per tale ridotto numero di uomini;

che non pochi e gravi incidenti vi si sono verificati negli ultimi anni, proprio e soprattutto perchè troppe sono le carenze derivanti da oggettive immutabili condizioni della sua struttura edilizia,

l'interrogante auspica che si prenda nella dovuta considerazione il problema prospettato del quale risulta essersi fatta responsabilmente carico l'autorità che alla sopracitata Casa circondariale di pena sovraintende.
(4 - 01523)

FOSSA. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che alcuni provvedimenti autorizzativi emanati dal Ministero del commercio con l'estero, riguardanti importazioni di merci su contingenti liberi, sono bloccati alla dogana in quanto il Ministero delle finanze, in violazione del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 e del decreto-legge 6 giugno 1956 n. 476, si rifiuta

di dare attuazione a detti provvedimenti, esulando dall'ambito delle proprie competenze ed invadendo la sfera di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

(4 - 01524)

PINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — (Già 3-00471).

(4 - 01525)

Ordine del giorno

per la seduta di lunedì 5 dicembre 1977

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 2 dicembre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 5 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

Deputati BOZZI ed altri; ALMIRANTE ed altri; ZUCCALA ed altri. — Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici (913) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ANDERLINI ed altri. — Norme per le nomine negli enti pubblici economici (385).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina delle locazioni di immobili urbani (465).

Interrogazioni all'ordine del giorno:

MOLA, FERMARIELLO, FEDERICI. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

sulla base di quali criteri — dopo la prevedibile approvazione del disegno di legge « Norme interpretative e modificative della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di pre-

minente interesse nazionale » anche da parte dell'altro ramo del Parlamento — saranno assegnati ai cantieri navali i lavori di trasformazione delle navi della « Finmare », « Ausonia », « Galilei » e « Marconi »;

se non si ritenga di tenere nella più alta considerazione possibile sia l'esigenza prioritaria di contribuire ad alleviare la grave disoccupazione di Napoli e del Mezzogiorno, sia la valida esperienza e l'elevata competenza dei lavoratori e dei dirigenti dei cantieri napoletani.

(3 - 00533)

FERMARIELLO, MOIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

quali problemi si siano presentati, nel corso dell'estate 1977, relativamente alla difesa del demanio marittimo dalle usurpazioni degli speculatori, nonché all'uso pubblico del mare;

quali iniziative urgenti e di più lungo periodo si pensi di dover adottare per tutelare un bene comune e per impedire ulteriori, barbare aggressioni alle nostre coste.

(3 - 00631)

BARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga doveroso riferire al Parlamento sui motivi che hanno indotto il Consiglio dei ministri a disattendere completamente il parere espresso sia dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sia dalla Commissione interparlamentare sul decreto delegato per l'aumento delle quote di indennizzo per i beni abbandonati nella ex Zona B del territorio triestino, in applicazione del Trattato di Osimo.

(3 - 00671)

PINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se risponde al vero che il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito di un intervento del rappresentante del PSDI, ha espresso riserve per il completamento della variante della strada statale n. 18, nel tratto che va da Vallo della Lucania a Policastro Bussentino.

In sede di consiglio di amministrazione della Cassa sarebbe stato affermato che la spesa per il completamento dei lavori sareb-

be troppo elevata in rapporto allo sviluppo economico della zona.

L'interrogante ritiene che si potrebbe in tale modo affermare che chi ha avuto la sventura di nascere in questi piccoli paesi del Cilento, certamente fra i più poveri d'Italia e che contribuiscono in maniera massiccia al fenomeno dell'emigrazione, non ha il diritto di migliorare e non deve mai raggiungere una condizione di vita civile, neppure nel sistema viario di cui godono altre contrade.

È stato provveduto per le varianti della strada statale n. 18 lungo tutto il percorso da Battipaglia a Reggio Calabria; l'unico tratto ancora da fare è appunto quello tra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino.

L'interrogante ritiene che non si possono accettare le motivazioni che sono state portate avanti per impedire il completamento dei lavori e ritiene che non si può non tener conto che, proprio nel tratto da Vallo della Lucania a Policastro Bussentino, la strada statale n. 18 assolve al compito di smistare il traffico per la zona di Palinuro che ha avuto notevole incremento turistico.

L'interrogante ha fiducia che il Ministro, che conosce bene le condizioni e le esigenze delle terre del Mezzogiorno, vorrà intervenire per evitare che si compia un atto di ingiustizia in danno delle popolazioni di una zona tanto depressa.

(3 - 00471)

MANENTE COMUNALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che da anni è stata progettata la costruzione della strada a scorrimento veloce in variante della strada statale n. 18, in provincia di Salerno, e precisamente da Paestum a Vallo della Lucania e da Vallo della Lucania a Policastro;

che la promessa costruzione della strada è stata avallata da impegni solenni della Cassa per il Mezzogiorno, che ha provveduto alla costruzione del primo tronco da Paestum a Vallo della Lucania, con esecuzione avanzata dei lavori;

che, nonostante l'affissione dei cartelli di inizio dei lavori, non risulta ancora ap-

paltato il tronco da Vallo della Lucania a Policastro;

che l'arteria rappresenta uno dei presupposti fondamentali per rompere l'isolamento di una vasta regione qual è il Cilento;

che le popolazioni interessate sono in vivissimo fermento di fronte al mancato appalto dei lavori, che fanno allontanare la realizzazione di un'opera attesa e sentita,

l'interrogante chiede di conoscere con ogni urgenza quali determinazioni si intendono adottare al fine di appaltare le opere e di dare una risposta concreta e positiva alle illazioni che circolano e che determinano fermento.

(3 - 00504)

DE CAROLIS. — *Al Ministro della sanità.* — Alcuni giornali quotidiani, nella cronaca di Roma, hanno dato notizia delle dimissioni presentate dal direttore del Centro per le malattie sociali del comune di Roma, dottor Salvatore Rubino, giustificate dall'interessato con motivi di salute. Gli stessi giornali, peraltro, hanno interpretato questa motivazione come tendente a coprire il grave stato di disagio in cui opera il Centro, culminato negli scorsi giorni con una nuova occupazione dei locali del Centro medesimo da parte di alcuni giovani tossico-dipendenti.

Tenendo presente che il Centro per le malattie sociali del comune di Roma è una delle poche strutture pubbliche in Italia e, sicuramente, l'unica nel Lazio che abbia una lunga tradizione di interventi in favore dei tossico-dipendenti e che risponda ai requisiti dettati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 865;

considerato che, in virtù dell'articolo 107 della legge citata, le Regioni, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, dovevano istituire, almeno in via provvisoria, i centri medici e di assistenza sociale previsti dall'articolo 90, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza, mentre risulta che a ciò o non si è ancora provveduto o si è provveduto con notevole ritardo ed in modo inadeguato;

rilevato che, in virtù dell'articolo 2 della legge, le funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di

assicurare la diagnosi, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, sono attribuite alle Regioni, in applicazione dei criteri di indirizzo e di coordinamento stabiliti dallo Stato,

si chiede al Ministro di riferire:

a) sullo stato di attuazione della legge 22 dicembre 1975 n. 685, sia per quanto riguarda gli adempimenti di competenza del Ministero, sia per quelli di competenza delle Regioni;

b) quali iniziative il Ministero abbia adottato, od intenda adottare, affinché vengano approfondite le motivazioni delle dimissioni del dottor Salvatore Rubino e delle reiterate occupazioni dei locali del Centro, auspicando che, in attesa che gli enti locali delegati provvedano ad organizzare i servizi previsti, siano almeno rimosse le cause del palese disagio in cui è costretta ad operare l'unica struttura pubblica esistente nella Regione Lazio.

(3 - 00597)

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti ha preso o intende prendere per reprimere le violazioni — e prevenirne la ripetizione — alla disciplina igienica degli imballaggi per prodotti alimentari stabilita con decreto ministeriale 21 marzo 1973.

La Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali ha accertato che numerosi involucri di prodotti di prima necessità, attualmente in distribuzione, non sono in regola con le norme ministeriali. Poiché l'indagine è stata limitata a taluni prodotti ed a talune marche, l'interrogante chiede se essa non possa essere completata dalla suddetta Stazione sperimentale, peraltro perfettamente attrezzata tecnicamente e dotata di personale altamente qualificato.

(3 - 00601)

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari